

# **Tribunale di Sorveglianza di Sassari**



## **La Carta dei Servizi**

---

## Indice

<b>Prefazione</b>	<b>5</b>
<b>Introduzione</b>	<b>6</b>

### Chi siamo - Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari

<b>1 La Magistratura di Sorveglianza</b>	<b>7</b>
1.1 <i>Il Tribunale di Sorveglianza</i>	7
1.2 <i>L'Ufficio di Sorveglianza</i>	9
1.3 <i>Il territorio di riferimento</i>	11
1.4 <i>L'Ufficio esecuzione penale esterna</i>	11
<b>2 Chi lavora all'interno del Tribunale e degli Uffici di Sorveglianza</b>	<b>11</b>
2.1 <i>I Magistrati</i>	11
2.2 <i>Gli Esperti</i>	12
2.3 <i>Il Personale amministrativo</i>	12
<b>3 L'organizzazione degli uffici e delle Cancellerie del Tribunale</b>	<b>13</b>

### Cosa facciamo - I servizi per gli utenti

<b>1 I principali benefici per i condannati</b>	<b>15</b>
1.1 <i>Quando si può scontare la pena fuori dal carcere?</i>	16
1.2 <i>Quando si può rinviare l'esecuzione della pena?</i>	17
1.3 <i>Come si può ottenere la riduzione della pena da scontare?</i>	18
1.4 <i>Quando si può uscire temporaneamente dal carcere durante l'esecuzione della pena detentiva?</i>	18
1.5 <i>Oltre alle misure alternative, cosa può richiedere il condannato straniero?</i>	19
1.6 <i>Che cosa si può chiedere se la pena residua è inferiore a 18 mesi?</i>	20
1.7 <i>Quando si può chiedere la riabilitazione?</i>	20
1.8 <i>Quando si può chiedere la remissione del debito?</i>	21
1.9 <i>Quando si può chiedere la rateizzazione della pena pecuniaria?</i>	21
1.10 <i>Quando si può chiedere il patrocinio gratuito?</i>	22
1.11 <i>Cosa può fare chi è sottoposto ad una misura di sicurezza?</i>	22
<b>2 Le domande più frequenti</b>	<b>23</b>
<b>3 Indirizzo, recapiti, orari di accesso del Tribunale di Sorveglianza di Sassari</b>	<b>24</b>
3.1 <i>L'Ufficio di Sorveglianza di Nuoro</i>	25

### Come fare per – Indicazioni per usufruire dei servizi offerti

<b>1 Presentare un'istanza</b>	
1.1 <i>Ammissione al patrocinio a spese dello Stato</i>	26
1.2 <i>Esecuzione presso il domicilio o detenzione domiciliare per gli "ultimi 18 mesi"</i>	27
1.3 <i>Espulsione dal Territorio dello Stato</i>	28
1.4 <i>Liberazione anticipata</i>	29
1.5 <i>Liberazione condizionale</i>	29
1.6 <i>Misure alternative</i>	30
1.7 <i>Rateizzazione della pena pecuniaria</i>	31
1.8 <i>Reclami</i>	32
1.9 <i>Remissione del debito</i>	32
1.10 <i>Riabilitazione</i>	33
1.11 <i>Ricorso per Cassazione</i>	34

2 Richiedere informazioni e comunicare con i Magistrati	35
3 Richiedere copie	35

<b>Come garantiamo quello che facciamo - La qualità dei servizi offerti</b>
---

1 La soddisfazione dell'utente: gli obiettivi della qualità	36
2 Aiutaci a migliorare i servizi	37

Glossario	38
Acronimi	45

Il documento è stato realizzato, nell'ambito del progetto "*Best Practices - DIKE*" di riorganizzazione dei processi lavorativi e ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari, ad opera del gruppo di lavoro composto dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza, Dott.ssa Maria Antonia Vertaldi, dalla Dott.ssa Maura Nardin, già Magistrato di Sorveglianza, dai consulenti della società aggiudicataria del progetto, con la collaborazione dell'intero ufficio.

**Progetto finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna nell'ambito del**



## Prefazione

La scienza dell'organizzazione e quella della comunicazione forniscono elementi di conoscenza che oggi senz'altro agevolano il lavoro di dirigenza degli Uffici giudiziari, in particolar modo riguardo alla gestione delle risorse in uno scenario ove la propria identità sia nota ed ove intenda darsi valenza alle aspettative dei propri pubblici influenti, degli **stakeholder**, convogliandole nella definizione degli obiettivi organizzativi specifici, il cui raggiungimento è condizionato, altresì, da un efficace programma di comunicazione, declinato in obiettivi operativi di breve/medio termine.

La qualità del servizio pubblico può essere migliorata attuando una *governance* orientata al continuo miglioramento della *performance*, nonché alla soddisfazione dei clienti del servizio e degli *stakeholder*. In via preliminare occorre mantenere e consolidare "la licenza di operare" dell'organizzazione, promuovendo continuamente il senso di appartenenza ed il sentire comune. Contemporaneamente vanno individuati modelli di eccellenza basati sull'autovalutazione della propria *performance* al fine dell'attuazione di un continuo miglioramento e per la definizione di standard di qualità, la cui realizzazione rinnovi di continuo la legittimazione sociale dell'organizzazione stessa.

In tale direzione occorre adottare metodi ed utilizzare strumenti che coinvolgano, ovvero agevolino, la partecipazione dei cittadini alla valutazione dei servizi pubblici, ove il loro ascolto e le loro valutazioni della qualità dei servizi erogati siano funzionali al loro coinvolgimento nella progettazione. "La comprensione del problema è già soluzione del problema" ed è occasione di individuazione di aree suscettibili di miglioramento: l'intervento su di esse consente di lavorare sulla qualità del prodotto.

Qualità significa innanzitutto monitorarsi, valutarsi, rendere trasparenti e misurabili le proprie *performance*, nonché preordinare la scelta dei servizi alla verifica delle aspettative degli *stakeholder*, le quali vanno anche opportunamente e realisticamente "corrette". La Carta dei Servizi è lo strumento che l'organizzazione usa per rendersi comprensibile all'esterno; essa, nel chiarire e definire le aspettative degli interlocutori precedentemente rilevate nel circuito comunicazione- soddisfazione, orienta la domanda dell'utenza e, di conseguenza, migliora il servizio che viene reso vagliando le aspettative rilevate alla luce delle criticità esistenti.

La Carta dei Servizi è un documento di carattere istituzionale che dichiara gli impegni assunti dall'organizzazione in riferimento ai servizi offerti ed alle loro modalità di erogazione. Essa è il "contratto" che l'organizzazione stipula con i propri utenti. La comunicazione dei servizi e dei processi di lavoro produce un effetto positivo sia sullo *stakeholder* che sull'organizzazione stessa, rafforzando in quest'ultima il ricorso alla co-progettazione ed al senso di appartenenza al sistema.

La Carta dei Servizi, inoltre, facilitando la scelta dei servizi, agevolerà l'acquisizione da parte dei cittadini della consapevolezza della effettività della tutela della giurisdizione e della presenza dello Stato.

La Carta dei Servizi aumenterà, dunque, la percezione della certezza del diritto e del senso di sicurezza collettivo da parte di chi ha sbagliato, il quale potrà contare su di un percorso rieducativo e riabilitativo certo ed effettivamente operante. In questo modo anche la società civile messa nella condizione non solo di conoscere ma anche di collaborare concretamente al processo di rieducazione e di reinserimento sociale dei condannati, sentirà più forte la presenza dello Stato. Società civile e Stato interagiranno più attivamente e consapevolmente per la realizzazione di progetti di accoglienza, inclusione sociale e risoluzione dei conflitti, in chiave di partecipazione a sistemi di mediazione e di giustizia ripartita.

Maria Antonia Vertaldi

## Introduzione

L'attuale organizzazione dell'Ufficio di Sorveglianza e del Tribunale di Sorveglianza di Sassari è stata programmata e realizzata alla luce dell'analisi sia dei dati di produzione che delle criticità emerse. Nel progetto riorganizzativo in corso, ispirato alla creazione, a breve termine, di una *governance*, che andasse a caratterizzare gli Uffici in parola, erogatori del servizio giustizia nel delicatissimo campo della esecuzione della pena, è stata prevista la costituzione di strutture tese a migliorare i livelli di produttività i quali, si ritiene, siano in diretta relazione con adeguati livelli di benessere organizzativo. Nell'ambito di tali strutture, ottimizzando la gestione delle risorse umane, valorizzandole, motivandole ed orientandole "al risultato" piuttosto che al mero "adempimento del dovere", si è creato un ambiente di lavoro migliore, caratterizzato da una costante promozione alla comunicazione ed alla collaborazione e da una attenta gestione dei livelli percepiti di fatica fisica, mentale e di *stress*. L'analisi del dato produttivo, comparato all'aumento dei flussi in entrata nel periodo, ha confermato l'auspicio.

In via preliminare, pertanto, ogni scelta organizzativa è stata preceduta da una attenta analisi dei costi/benefici al fine di stimarne la convenienza, oltre che dall'analisi dei punti di forza e di debolezza sia del sistema organizzativo preesistente sia di quello che si intendeva instaurare valutandone, altresì, i potenziali vantaggi e le potenziali difficoltà che potevano derivare dall'ambiente circostante.

Il primo approccio organizzativo, strutturato e sistematico ed in armonia con le esigenze dei clienti/*stakeholder*, imposto con il progetto tabellare e con gli ordini di servizio che si sono susseguiti nel tempo, è stato ispirato al principio di "cultura organizzativa", quale insieme complessivo di comportamenti, etica e valori trasmessi, praticati e rafforzati da tutti i soggetti componenti l'organizzazione; tale cultura risiede nella qualità della relazione esistente tra le persone ed il contesto di lavoro in cui queste operano e influisce direttamente sullo stato di salute dell'intero sistema.

Il sistema del c.d. "ciclo di Deming" applicato per realizzare il miglioramento continuo a mezzo di pianificazione, esecuzione, controllo ed azione di adattamento e correzione, ha consentito di conseguire dei risultati in termini di "buona pratica" nel corso dell'attuazione del **progetto Best Practice Dike** (progetto interregionale/transazione "*Best practice* negli Uffici Giudiziari Italiani" promosso dal Ministero della Giustizia che, con priorità 1, è stato finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna con fondi dell'Unione Europea). Nell'ambito di tale progetto, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari è il primo ed unico Tribunale di Sorveglianza dello Stato Italiano ad essere titolare di un progetto in materia. Trattasi, senz'altro, di un "progetto pilota" che si avvale, peraltro, nella sua attuazione della attività di consulenza di selezionati professionisti; nell'ambito di tale progetto è stata prevista la redazione della Carta dei Servizi.

La Carta dei Servizi è lo strumento fondamentale con il quale si attua il **principio di trasparenza**, attraverso l'esplicita declinazione del complesso dei servizi erogati a favore dell'utenza e delle modalità per accedervi. Si ispira agli articoli 3, 30, 33, 34 della Costituzione Italiana, che sanciscono e tutelano il rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, tutela della dignità della persona, e che vietano ogni forma di discriminazione basata sul sesso, sull'appartenenza etnica, sulle convinzioni religiose, e impegna tutti gli operatori e la struttura al rispetto di tali principi. La Carta dei Servizi si rivolge a tutti gli utenti che, per qualsiasi motivo, possono essere interessati ai servizi erogati dagli Uffici.

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Sassari  
Maria Antonia Vertaldi

# Chi siamo - Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari

## 1. La Magistratura di Sorveglianza

La Magistratura di Sorveglianza è composta da un organo giurisdizionale collegiale, il **Tribunale di Sorveglianza**, e da un organo giurisdizionale monocratico, l'**Ufficio di sorveglianza**. La giurisdizione della Magistratura di Sorveglianza è esercitata nei confronti dei soggetti destinatari di una sentenza penale di condanna divenuta definitiva.

In capo alla Magistratura di Sorveglianza si concentrano funzioni eterogenee: dalla **tutela dei diritti dei detenuti** alla concessione di benefici penitenziari e delle **misure alternative**, intese a realizzare l'equilibrio tra le esigenze di tutela della collettività e l'istanza costituzionale espressa dal c.d. finalismo rieducativo. Compito fondamentale della Magistratura di Sorveglianza è il controllo di legalità sull'azione dell'Amministrazione Penitenziaria.

**La funzione del Magistrato di Sorveglianza** mira a produrre la risposta giurisdizionale nell'ambito dell'esecuzione delle pene. E' compito del Magistrato di Sorveglianza garantire i diritti dei detenuti e la corretta applicazione della legge penitenziaria, dando attuazione al trattamento rieducativo del condannato.

*La responsabilità penale è personale.*

*L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.*

*Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.*

*Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.*

*(Art. 27 della Costituzione della Repubblica Italiana)*

La progressiva dilatazione delle materie devolute alla cognizione della Magistratura di Sorveglianza ha determinato un suo progressivo allontanamento dal carcere con conseguente affievolimento di quel carattere di "giurisdizione di prossimità" che le era proprio.

Appare, allo stato attuale, quanto mai necessario **valorizzare la funzione della Magistratura di Sorveglianza**, in quanto si ritiene che una buona organizzazione degli Uffici del Magistrato di Sorveglianza e dei relativi processi lavorativi non solo produrrà una migliore risposta giudiziaria in termini di efficacia ed efficienza, ma consentirà al Magistrato di Sorveglianza di recuperare tempi ed energie da dedicare al suo primigenio compito di garante dei diritti dei detenuti e della corretta applicazione della legge penitenziaria allorquando, per legge, è chiamato a vigilare sugli Istituti di pena e sull'attuazione del trattamento rieducativo del condannato.

L'attività di giurisdizione della Magistratura di Sorveglianza è esercitata in sede Collegiale dal Tribunale di Sorveglianza ed in sede Monocratica dal Magistrato di Sorveglianza presso gli Uffici di Sorveglianza. La giurisdizione della Magistratura di Sorveglianza è esercitata nei confronti dei soggetti destinatari di una condanna penale divenuta irrevocabile.

### 1.1 Il Tribunale di sorveglianza

Il Tribunale di Sorveglianza nasce con la denominazione di "Sezione di Sorveglianza" dall'art. 70 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e viene istituito come "**Tribunale** di Sorveglianza" dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663. Le funzioni di Pubblico Ministero davanti al Tribunale di Sorveglianza sono esercitate dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, così come prevede l'art. 678, comma 3, c.p.p.

### **Composizione**

Come prevede il quinto comma dell'art. 70 O.P., il Collegio Giudicante è composto: 1) dal Presidente o, in sua vece, dal Magistrato di Sorveglianza, a parità di funzioni, più anziano; 2) da un Magistrato di Sorveglianza del distretto o della circoscrizione territoriale della Sezione distaccata di Corte d'Appello; 3) da due Esperti, giudici non togati (onorari), nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura, scelti fra professionisti esperti in medicina, psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché fra docenti di Scienze criminalistiche.

### **Competenza funzionale**

Il Tribunale di Sorveglianza decide come giudice di primo grado e in grado d'appello, a norma dell'art. 70 l. 26 luglio 1975 n. 354, sostituito dalla l. 10 ottobre 1986 n.663 e modificato dalla l. 8 marzo 2001 n. 40 e dalla l. 19 dicembre 2002 n. 277:

#### ***In primo grado***

Il Tribunale di Sorveglianza è chiamato ad esprimersi sulle istanze relative ai condannati definitivi, ancorché in doppia posizione giuridica (non in attesa di primo giudizio, non appellanti o ricorrenti), in ordine all'affidamento in prova ex art.47 O.P., all'affidamento in prova in casi particolari (ai sensi dell'art. 94, DPR 9.10.1990 n. 309), alla detenzione domiciliare, alle detenzioni domiciliari speciali, semilibertà, liberazione condizionale, alle proposte di revoca dei suddetti benefici nonché, alle loro prosecuzioni, al rinvio dell'esecuzione delle pene ex artt. 146 e 147 c.p., sulle istanze di riabilitazione ex art. 178 c.p. e su quelle di patrocinio a spese dello Stato. Provvede altresì in ordine all'accertamento della collaborazione con la giustizia ex art. 58 ter O.P.

#### ***In sede di appello***

Il Tribunale di Sorveglianza decide sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui al quarto comma dell'art. 69 O.P. emessi dal Magistrato di Sorveglianza, ossia sul riesame della pericolosità, sull'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza, con eventuale contestuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza. Decide, altresì, in sede di appello, come dispone il secondo comma dell'art. 680 c.p.p., anche sulle impugnazioni contro sentenze di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere concernenti le disposizioni che riguardano esclusivamente le misure di sicurezza.

#### ***In sede di reclamo***

Il Tribunale di Sorveglianza decide sui reclami del Pubblico Ministero e dell'interessato avverso le concessioni e i dinieghi dei permessi di necessità e premiali; sui reclami, ex art. 14 – ter, avverso il decreto di non computo del periodo di permesso o licenza emesso dal Magistrato ex art. 53-bis, il regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14 – bis e il regime speciale di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario (quest'ultimo attualmente riservato alla cognizione esclusiva del Tribunale di Sorveglianza di Roma). Decide inoltre sui reclami in materia di liberazione anticipata, a norma dell'art. 69-bis O.P. inserito dall'art. 1, comma 2, l. n. 277 del 2002 e sulle impugnazioni attinenti la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 2 l. n. 207 del 2003. Decide, ancora, sulle opposizioni in tema di espulsione, a norma dell'art. 16 d.l. n. 286 del 1998 come sostituito dall'art. 15 l. n. 189 del 2002.

Infine, a norma dell'art. 18-ter, comma 6, O.P. (inserito dall'art. 1 della l. n. 95 del 2004), decide sui reclami in materia di corrispondenza (del Collegio non può far parte il Magistrato che ha emesso il provvedimento), secondo la procedura prevista dall'art. 14-ter O.P. e, per quanto non diversamente disposto, dall'art. 666 c.p.p. e decide in ordine alla declaratoria di estinzione della pena detentiva e/o pecuniaria, nonché all'esito dell'esecuzione delle misure anzidette.

### **Competenza territoriale**

La competenza a conoscere le suddette materie (Ex art. 677, comma 1, c.p.p.) appartiene al Tribunale di Sorveglianza che ha la giurisdizione sull'Istituto di prevenzione o di pena nel quale si trova ristretto l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento. Relativamente alle persone in stato di libertà, a norma dell'art. 677, comma 2 c.p.p. la competenza appartiene al Tribunale che ha la giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio, sempre che la legge non disponga diversamente.

Dispone infine l'art. 677 c.p.p. che, se la competenza non può essere determinata secondo i criteri suddetti, essa appartiene al Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, e, nel caso di più sentenze di



condanna o di proscioglimento, al Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima.

### **Le funzioni e le competenze del Presidente del Tribunale di Sorveglianza**

Le funzioni e le competenze del Presidente del Tribunale di Sorveglianza sono indicate nell'art. 70-bis O.P.. Il Presidente dirige e organizza le attività del Tribunale di Sorveglianza, coordinando, l'attività degli Uffici di Sorveglianza che abbiano sede nel territorio sul quale il Tribunale esercita la sua giurisdizione. L'attività giurisdizionale del Presidente si esplica nella funzione di presidenza delle udienze collegiali del Tribunale di Sorveglianza nonché di Magistrato relatore ed estensore dei provvedimenti collegiali assegnatigli nella Tabella di composizione del Tribunale. In qualità di Presidente si occupa, inoltre, della fissazione delle udienze del Collegio e della assegnazione, dapprima, ai diversi Magistrati di Sorveglianza e, successivamente, a dette udienze dei diversi procedimenti di competenza del Tribunale di Sorveglianza.

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza emette, altresì, tutti i provvedimenti in materia di ammissibilità delle istanze.

Appare opportuno precisare inoltre che il d.lgs. N. 240 del 2006, nella individuazione dei due Dirigenti apicali, ha inteso distinguere rigorosamente, nell'ambito di ogni Ufficio Giudiziario, le competenze spettanti al Magistrato - Capo dell'Ufficio - e quelle attribuite al Dirigente Amministrativo incardinato nel medesimo Ufficio. Ebbene, la figura del Dirigente Amministrativo di c.d. "seconda fascia" non è prevista negli Uffici di Sorveglianza, ma solo presso taluni Tribunali di Sorveglianza; pertanto, il Presidente concentra su di sé anche tutte le competenze che il d.lgs. 240/06 attribuisce al Dirigente Amministrativo; altrettanto dicasi per i Magistrati di Sorveglianza con sede in città diversa da quella del Tribunale di Sorveglianza.

## **1.2 L'Ufficio di sorveglianza**

L'**Ufficio di Sorveglianza** è costituito dal complesso organizzato di sfere di competenze, persone fisiche, beni materiali e mezzi rivolto all'espletamento di un'attività strumentale e all'esercizio delle funzioni giurisdizionali del Magistrato di Sorveglianza. Il capo dell'Ufficio di Sorveglianza, o meglio il "preposto" alla Dirigenza dell'Ufficio, anche amministrativa, è il Magistrato di Sorveglianza anziano dell'Ufficio (laddove, invece, l'Ufficio ed il Tribunale di Sorveglianza coincidano nella stessa sede, il capo dell'Ufficio di Sorveglianza è il Presidente del Tribunale di Sorveglianza).

Con la riforma penitenziaria apportata con la legge 26 luglio 1975 n. 354 il vecchio "Giudice di Sorveglianza" diviene "**Magistrato di Sorveglianza**": giudice specializzato il quale, diversamente dal passato, non deve essere adibito ad altre funzioni giudiziarie (art. 68, comma 4, ord. penit.). Egli può essere un Magistrato di Cassazione, di Appello e di Tribunale.

Il Magistrato di Sorveglianza esercita un fondamentale segmento della giurisdizione penale nell'ambito del quale si concentrano funzioni assai eterogenee (dalla tutela dei diritti dei detenuti alla concessione delle misure alternative in via provvisoria, di permessi e di riduzione della pena per la liberazione anticipata), intese a realizzare un non facile equilibrio tra le esigenze di tutela della collettività e l'istanza costituzionale espressa dal c.d. finalismo rieducativo.

Le **funzioni ed i provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza** sono indicati nell'art. 69 della legge 26 luglio 1975 n.354, distinte in **giurisdizionali** (dove è previsto il rispetto del contraddittorio delle parti), **amministrative** e di **vigilanza**:

### ***Giurisdizionali***

A norma dell'art. 678 c.p.p., il Magistrato di Sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione (art. 660, comma 3, c.p.p. e 133-ter c.p.) e alla conversione delle pene pecuniarie (artt. 102 e segg. legge 24 novembre 1981 n. 689), alla remissione del debito (art. 56 O.P.), ai ricoveri previsti dall'art. 148 c.p., alle misure di sicurezza (artt. 199 e seguenti, c.p. provvedendo al riesame della pericolosità, nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione e revoca, anche anticipata, di tali misure), alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata (artt. 55 e 56 legge n. 689 del 1981), e alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato (artt. 102-105 c.p.) o di tendenza a delinquere (art. 108 c.p.), procede a richiesta del Pubblico Ministero,

dell'interessato, del Difensore o di ufficio, secondo il procedimento giurisdizionale disciplinato dall'art. 666 c.p.p.

Ai sensi dell'art. 69, comma 6, O.P., il Magistrato decide con ordinanza, impugnabile soltanto per Cassazione, secondo la procedura di cui all'art. 14 ter O.P., sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro, nonché le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa.

A norma dell'art. 18-ter O.P. (inserito dall'art. 1 della legge 8 aprile 2004, n. 95) provvede con decreto motivato, su richiesta del Pubblico Ministero o su proposta del Direttore dell'Istituto, in materia di corrispondenza dei condannati, degli internati e degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. Il Magistrato di Sorveglianza, infine, raccoglie per rogatoria le dichiarazioni del contumace, detenuto o internato, come disposto all'art. 489, comma 3, c.p.p., con la presenza del Difensore.

### **Amministrative e di vigilanza**

Il Magistrato di Sorveglianza vigila sulla organizzazione degli Istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo all'attuazione del trattamento rieducativo. Vigila sull'esecuzione della custodia degli imputati in modo da assicurarne l'attuazione in conformità delle leggi e dei regolamenti. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'art. 13, oppure lo restituisce con osservazione al fine di una nuova formulazione. Impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati. Sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali ed all'esecuzione delle misure alternative. Provvede, con decreto motivato, sui permessi ai detenuti, sulle licenze ai detenuti semiliberi e agli internati, sulle autorizzazioni e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al Servizio Sociale e alla detenzione domiciliare. Esprime parere motivato sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge; tra queste ultime, in forza degli artt. 2 e 4 della legge n. 165 del 1998, può sospendere la pena in seguito all'istanza di affidamento o di semilibertà, o concedere la detenzione domiciliare provvisoria nelle more delle decisioni del Tribunale di Sorveglianza. Può disporre, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 189 del 2002, l'espulsione dello straniero a titolo di sanzione alternativa alla detenzione (la Corte Costituzionale, con ord. n. 226 del 2004 ne ha riconosciuto natura amministrativa). Il Magistrato provvede inoltre, a norma dell'art. 69 comma 8 O.P., come sostituito dall'art. 1 della l. n. 277 del 2002, con ordinanza (pur adottata senza la presenza delle parti), sulla riduzione di pena per liberazione anticipata. Provvede infine, sempre con ordinanza, a norma dell'art. 2 della legge n. 207 del 2003 sulla sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni.

E' da rilevare che, mentre i provvedimenti che esprimono funzioni giurisdizionali sono generalmente emessi nella forma dell'**ordinanza**, i provvedimenti espressione di funzioni amministrative e di vigilanza sono assunti, in genere (con le eccezioni citate), nella forma del **decreto**.

### **Competenza territoriale**

Ai sensi dell'art. 677 c.p.p. si individua la competenza territoriale del Magistrato di Sorveglianza con riferimento alla sede dell'Istituto di prevenzione o di pena in cui si trova ristretto l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio d'ufficio del procedimento. Quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza appartiene al Magistrato di Sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio. Quale ultimo criterio residuale, la competenza appartiene al Magistrato di Sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, divenuta irrevocabile per ultima. Nell'ipotesi della detenzione domiciliare provvisoria concessa dal Magistrato di Sorveglianza per l'esecuzione e, quindi, per tutte le varie autorizzazioni, modifiche delle prescrizioni o della giurisdizione, prosecuzioni e sospensioni con proposta di revoca, rimane competente il Magistrato che ha concesso la misura provvisoria e, conseguentemente, per ogni ulteriore vicenda, il Tribunale di Sorveglianza in sede.

### **Rapporti con il Tribunale di Sorveglianza**

Eccettuata la funzione giudicante del Magistrato di Sorveglianza quale componente dell'organo collegiale, si sottolinea la sua **completa autonomia** nell'espletamento delle altre funzioni giurisdizionali monocratiche. L'attività di giurisdizione del Magistrato di Sorveglianza non è subordinata al vaglio del Tribunale o a quello del Presidente. Alcune sue decisioni possono, tuttavia,

essere oggetto di impugnazione dinanzi all'Organo Collegiale. Egli risulta comunque subordinato al Presidente in ordine alle questioni organizzative, come stabilito dall'art. 70 – bis, comma 2, lett.b), O.P.

### 1.3. Il territorio di riferimento

Il Tribunale di Sorveglianza ha generalmente competenza territoriale estesa al distretto della Corte d'Appello. Nel caso del Tribunale di Sorveglianza di Sassari, la Circoscrizione Territoriale coincide con quella della Sezione distaccata di Sassari della Corte di Appello di Cagliari e dunque con il territorio delle **province di Sassari, Nuoro e Olbia-Tempio**.

Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari tratta gli affari collegiali provenienti **dall'Ufficio di Sorveglianza di Sassari** e dall'**Ufficio di sorveglianza di Nuoro**.



### 1.4. L'Ufficio esecuzione penale esterna

La Magistratura di Sorveglianza opera in sinergia con l'Uepe, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, organo periferico del Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. I compiti degli Uepe previsti dalla riforma dell'ordinamento penitenziario (art. 72, L.354/75) e disciplinati dal regolamento d'esecuzione sono molteplici e possono essere sostanzialmente ricondotti in due settori d'intervento prevalenti:

- a) Interventi svolti in favore di soggetti **ristretti negli istituti di pena**;
- b) Interventi sviluppati **sul territorio** nell'ambito dell'esecuzione penale esterna.

Su richiesta della Autorità giudiziaria, degli Istituti penitenziari o di altri Uepe del territorio nazionale, il singolo Ufficio di esecuzione penale esterna svolge altresì **indagini di servizio sociale** per conoscere la realtà personale, familiare e lavorativa da soggetti destinatari di una condanna penale o misure di sicurezza. Si tratta di dati necessari per decidere sulla concessione delle misure alternative alla detenzione, ovvero sulla revoca delle stesse, nonché per la redazione del programma di trattamento.

## 2. Chi lavora all'interno del Tribunale e degli Uffici di Sorveglianza

### 2.1. I Magistrati

I Collegi giudicanti del Tribunale di Sorveglianza di Sassari sono presieduti dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza e sono composti, oltre che dai Magistrati dell'Ufficio di Sorveglianza di Sassari, anche dai Magistrati dell'Ufficio di sorveglianza di Nuoro, a seconda della trattazione di procedure relative a detenuti e/o soggetti in libertà posti sotto la giurisdizione dell'Ufficio di Sorveglianza di Sassari o di quello di Nuoro.

La distribuzione degli affari tra i Magistrati in servizio presso gli Uffici di Sorveglianza di Sassari avviene per Istituti di detenzione, attribuendo a ciascun Magistrato tutte le istanze e le procedure relative ai detenuti ristretti presso un singolo Istituto di detenzione, sulla cui organizzazione egli è chiamato a vigilare. Medesimo criterio vale per l'assegnazione ai Magistrati dell'Ufficio di

Sorveglianza di Sassari componenti il Collegio giudicante riguardo agli affari di competenza del Tribunale di Sorveglianza.

Per quanto concerne i condannati liberi o agli arresti domiciliari, gli affari sono suddivisi tra i Magistrati di Sorveglianza, per la trattazione degli affari di giurisdizione monocratica, secondo il criterio delle lettere iniziali del cognome ( A/L- M/Z); tale assegnazione rimane per la trattazione del procedimento relativo dinanzi al Tribunale di Sorveglianza.

L'organico dei Magistrati degli Uffici di Sorveglianza di Sassari è composto da 2 unità.

## 2.2. Gli Esperti

Gli Esperti, in numero di due, compongono di volta in volta i Collegi del Tribunale. Il loro avvicendamento segue un criterio obiettivo e predeterminato indicato nella Tabella di composizione dell'Ufficio Giudiziario. Essi sono professionisti "esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia", nonché "docenti in Scienze criminalistiche".

## 2.3. Il Personale amministrativo

Il Personale amministrativo in organico presso il Tribunale di Sorveglianza è rappresentato in tutte le qualifiche preposte agli obiettivi da perseguire. Ne fanno parte: Funzionari, Cancellieri, Operatori Giudiziari e Ausiliari.

Nella pianta organica del Personale amministrativo non è prevista la figura del Dirigente Amministrativo e, pertanto, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Sassari, Capo dell'Ufficio e Magistrato Dirigente l'Ufficio di Sorveglianza di Sassari, concentra su di sé anche tutte le competenze normalmente attribuite al Dirigente Amministrativo.

### Pianta organica degli UU.GG.

Ufficio Giudiziario	Personale Amministrativo	Personale Magistratura
Tribunale e Ufficio di Sorveglianza di Sassari	17	3
Ufficio di Sorveglianza di Nuoro	10	2
<b>Totale</b>	<b>27</b>	<b>5</b>

### Dotazione effettiva al 31/12/2011

Ufficio Giudiziario	Personale Amministrativo	Personale Magistratura
Tribunale e Ufficio di Sorveglianza di Sassari	12	3
Ufficio di Sorveglianza di Nuoro	8	1
<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>4</b>

### 3. L'organizzazione degli uffici del Tribunale

Nel razionale utilizzo delle risorse sempre più scarse, sono stati approntati piani di riorganizzazione e miglioramento di singoli servizi al fine di poter rilevare, in breve tempo, risultati in termini di aumento della produttività, riduzione dell'impegno lavorativo del personale addetto, contenimento dei costi e soddisfazione dell'utenza interna ed esterna.

I predetti piani, ispirati al **principio di efficienza**, quale canone organizzativo riferibile all'endiadi "buon andamento ed imparzialità" di cui all'art. 97 Cost., nel rivedere tutti i processi lavorativi al fine di rendere più efficiente il sistema mettendolo in condizione di fornire all'utenza un "servizio" più rapido e trasparente, hanno previsto la riconfigurazione degli uffici in unità organizzative funzionalmente differenziate ed orientate al risultato.

L'organizzazione del Personale Amministrativo operante presso la **sede di Sassari** del Tribunale di Sorveglianza, inquadrato nell'ambito sia del Tribunale che dell'Ufficio di Sorveglianza, è stata dunque modificata con **Ordine di Servizio 305 del 27 ottobre 2011**, configurandola una entità unica servente entrambi gli Uffici Giudiziari, suddivisa funzionalmente in 4 aree distinte.



Area Amministrativo Contabile	
<b>Cosa fa?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assicura la corretta gestione di tutte le procedure ed i registri di contabilità di interesse degli Uffici</li> <li>- Cura tutti gli adempimenti amministrativi relativi agli Esperti che compongono il Tribunale di Sorveglianza</li> <li>- Cura la gestione degli acquisti degli Uffici ed assolve alle funzioni di consegnatario</li> <li>- Cura la gestione amministrativa degli automezzi a disposizione dell'ufficio</li> </ul>
<b>Dov'è?</b>	<b>Stanza:</b> 123
<b>Per informazioni</b>	<b>Telefono:</b> 079 - 20 92 31 <b>Fax:</b> 079 - 23 27 10

Area "Supporto alla giurisdizione"	
<b>Cosa fa?</b>	<p>L'area "Supporto alla giurisdizione" è al suo interno suddivisa in due settori: un primo settore dedicato al Tribunale di Sorveglianza ed un secondo settore deputato a supportare l'Ufficio di Sorveglianza. Ciascun Settore è suddiviso a sua volta in quattro unità organizzative, dedicate rispettivamente: all'<b>Istruzione</b>, all'<b>Assistenza</b> all'<b>Udienza</b>, all'<b>Esecuzione</b> ed al <b>Patrocinio</b>.</p> <p>Tra i compiti principali delle unità organizzative vi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Curare tutte le attività di istruttoria dei procedimenti disposte dal Magistrato di Sorveglianza o dal Presidente</li> <li>- Assicurare la presenza del Cancelliere alle udienze, curando tutte le attività pre e post-udienza</li> <li>- Eseguire i provvedimenti emessi e curare gli adempimenti relativi ai ricorsi per Cassazione</li> </ul>

	- Curare il servizio patrocinio a spese dello Stato
<b>Dov'è?</b>	<b>Settore T.d.S. Stanza:</b> 121 <b>Settore U.d.S. Stanza:</b> 122
<b>Per informazioni</b>	<b>Settore T.d.S. Telefono:</b> 079 - 20 92 04 <b>Fax:</b> 079 - 20 92 32 <b>Settore U.d.S. Telefono:</b> 079 - 20 92 17 <b>Fax:</b> 079 - 23 27 10
<b>Note</b>	Le unità organizzative <b>Istruzione</b> ed <b>Esecuzione</b> , fermo restando l'orario generale di apertura al pubblico delle Cancellerie come riportato in questa Carta dei Servizi, sono a disposizione dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria <b>10.00-12.00</b> , per fornire in sede informazioni pratiche di dettaglio, stampati e modulistica, al fine di facilitare ulteriormente le relazioni con l'utenza.

<b>Area Gestione Documentale</b>	
<b>Cosa fa?</b>	Anche l'area <i>Gestione Documentale</i> risulta al suo interno suddivisa in due settori: un primo settore competente ad assistere il Tribunale di Sorveglianza ed un secondo settore di supporto all'Ufficio di Sorveglianza. L'area nel suo complesso: - Cura la ricezione, iscrizione e presa in carico, con formazione del fascicolo di ufficio, di tutte le istanze provenienti dagli Istituti di Pena, da altri Uffici Giudiziari, dai Difensori e dai Condannati - Garantisce il supporto operativo e documentale per la lavorazione di tutte le istanze presentate agli Uffici - Assicura in ogni momento la completezza e la corretta gestione dei fascicoli delle istanze - Assicura il costante aggiornamento della versione elettronica dei fascicoli - Cura l'attività post-esecuzione
<b>Dov'è?</b>	<b>Settore T.d.S. Stanza:</b> 121 <b>Settore U.d.S. Stanza:</b> 122
<b>Per informazioni</b>	<b>Settore T.d.S. Telefono:</b> 079 - 20 92 04 <b>Fax:</b> 079 - 20 92 32 <b>Settore U.d.S. Telefono:</b> 079 - 20 92 17 <b>Fax:</b> 079 - 23 27 10

<b>Area Segreteria e Supporto alla Dirigenza</b>	
<b>Cosa fa?</b>	- Cura gli adempimenti di Segreteria del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza - Assicura il funzionamento delle attività di ricezione, smistamento, movimentazione ed invio della corrispondenza - Cura tutti gli adempimenti amministrativi relativi al Personale degli Uffici assicurando, tra l'altro, la rilevazione delle presenze e la gestione di ferie e permessi
<b>Dov'è?</b>	<b>Stanza:</b> 107 e 108
<b>Per informazioni</b>	<b>Telefono:</b> 079 - 20 92 16 / 20 92 34 <b>Fax:</b> 079 - 23 27 10

## Cosa facciamo – I servizi per gli utenti

### 1. I principali benefici per i condannati

Nella tabella seguente vengono riportati i benefici che possono essere richiesti da soggetti detenuti, agli arresti domiciliari e liberi, destinatari di una sentenza penale di condanna irrevocabile. Per ogni beneficio sono indicate le pagine del documento dove reperire maggiori informazioni.

Guida ai benefici per i Condannati			
Condizione	Cosa si può chiedere	Per quale motivo	Pag.
<i>Condannati detenuti in carcere</i>	<b>Una misura alternativa</b>	Per scontare la pena fuori dal carcere	16 / 30
	<b>Un rinvio della pena da scontare</b>	Per posticipare l'esecuzione della pena detentiva	17
	<b>Una riduzione della pena da scontare</b>	Per ridurre la durata della pena	18 / 29
	<b>La liberazione condizionale</b>	Per uscire prima dal carcere	30
	<b>Un permesso per uscire dal carcere</b>	Per uscire temporaneamente dal carcere	18
	<b>Qualora stranieri, l'espulsione</b>	Per uscire prima dal carcere e ritornare in Patria	19 / 28
	<b>Di scontare gli ultimi 18 mesi di reclusione presso il domicilio</b>	Per uscire prima dal carcere e scontare la pena presso il domicilio	20 / 27
	<b>La remissione del debito</b>	Per annullare le spese dovute per il procedimento ed il mantenimento in carcere	21 / 32
	<b>La rateizzazione della pena pecuniaria</b>	Per pagare la pena pecuniaria a rate	21 / 31
	<b>Il gratuito patrocinio</b>	Per ottenere l'assistenza gratuita di un avvocato difensore	22 / 26
<i>Condannati agli arresti domiciliari</i>	<b>Una misura alternativa</b>	Per scontare la pena fuori dal carcere con prescrizioni	16 / 30
	<b>Un rinvio della pena da scontare</b>	Per posticipare l'esecuzione della pena detentiva	17
	<b>Una riduzione della pena da scontare</b>	Per ridurre la durata della pena	18 / 29
	<b>La remissione del debito</b>	Per annullare le spese dovute per il procedimento e per l'eventuale mantenimento in carcere	21 / 32
	<b>La rateizzazione della pena pecuniaria</b>	Per pagare la pena pecuniaria a rate	21 / 31
	<b>Il gratuito patrocinio</b>	Per ottenere l'assistenza gratuita di un avvocato	22 / 26
<i>Condannati liberi</i>	<b>Una misura alternativa</b>	Per scontare la pena fuori dal carcere	16 / 30
	<b>Un rinvio della pena da scontare</b>	Per posticipare l'esecuzione della pena detentiva	17
	<b>Una riduzione della pena da scontare</b>	Per ridurre la durata della pena	18 / 29
	<b>La remissione del debito</b>	Per annullare le spese dovute per il procedimento e per l'eventuale mantenimento in carcere	21 / 32
	<b>La rateizzazione della pena pecuniaria</b>	Per pagare la pena pecuniaria a rate	21 / 31
	<b>Il gratuito patrocinio</b>	Per ottenere l'assistenza gratuita di un avvocato	22 / 26
<i>Condannati che hanno espiato per intero la pena</i>	<b>La riabilitazione</b>	Per cancellare ogni effetto della condanna penale	20 / 34
<i>Sottoposti a misura di sicurezza</i>	<b>La revoca/modifica della misura di sicurezza</b>	Per riacquisire la propria libertà, qualora sia venuta meno la "pericolosità sociale"	22



Di seguito vengono riportate quelle che sono le domande più frequenti rivolte agli Uffici, alle quali segue una descrizione schematica dei benefici collegati che possono essere richiesti:

## 1.1 Quando si può scontare la pena fuori dal carcere?

Le **misure alternative** alla detenzione consentono al soggetto che ha subito una condanna di scontare, in tutto o in parte, la pena detentiva fuori dal carcere. Le modalità di richiesta sono differenti a seconda che il condannato sia in **libertà**, agli **arresti domiciliari** oppure sia **detenuto in carcere**.

Chi:	Condannato in libertà
Cosa deve fare:	a) Presentare istanza entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione della sentenza di condanna al Pubblico Ministero che la trasmette al Tribunale di Sorveglianza; b) Indicare quale misura alternativa si richiede; c) Corredare la domanda con certificazioni e dichiarazioni di disponibilità delle persone interessate.
Cosa può chiedere:	Tutte le misure alternative: l'affidamento in prova al servizio sociale, l'affidamento terapeutico, la detenzione domiciliare in tutte le sue forme, la semilibertà, ecc.
Chi decide:	Tribunale di Sorveglianza
Cosa può accadere:	In caso di concessione della misura da parte del Tribunale di Sorveglianza il condannato sarà sottoposto alle prescrizioni, di cui all'ordinanza, sulla cui osservanza dovrà vigilare l'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna. In caso di mancata concessione, il Tribunale di Sorveglianza darà avviso alla Procura della Repubblica affinché disponga per l'espiazione della pena in carcere.
Normativa di riferimento:	Art. 656, V comma, c.p.p.
Chi:	Condannato agli arresti domiciliari
Cosa deve fare:	Il Pubblico Ministero invia direttamente al Tribunale di Sorveglianza la richiesta di eventuale concessione di una misura alternativa alla detenzione.
Cosa può chiedere:	Il condannato ha facoltà di chiedere una delle misure alternative. Qualora non la richieda, il Tribunale di Sorveglianza valuterà la misura più adatta in presenza dei presupposti.
Chi decide:	Tribunale di Sorveglianza
Cosa può accadere:	In caso di concessione della misura da parte del Tribunale di Sorveglianza, il condannato sarà sottoposto alle prescrizioni di cui all'ordinanza, sulla cui osservanza dovrà vigilare l'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna. In caso di mancata concessione, il Tribunale di Sorveglianza darà avviso alla Procura della Repubblica affinché disponga per l'espiazione della pena in carcere.
Normativa di riferimento:	Art. 656, X comma, c.p.p.
Chi:	Condannato detenuto
Cosa deve fare:	Il condannato chiede direttamente al Tribunale di Sorveglianza la concessione di una misura alternativa alla detenzione.
Cosa può chiedere:	Tutte le misure alternative: l'affidamento in prova al Servizio sociale, l'affidamento terapeutico, la detenzione domiciliare in tutte le sue forme oppure la semilibertà, ecc.



<b>Chi decide:</b>	Tribunale di Sorveglianza
<b>Cosa può accadere:</b>	In caso di concessione della misura da parte del Tribunale di Sorveglianza, il condannato sarà sottoposto alle prescrizioni di cui all'ordinanza, sulla cui osservanza dovrà vigilare l'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna. In caso di mancata concessione, il condannato resterà in carcere. Le misure alternative possono essere concesse <b>in via provvisoria dal Magistrato di Sorveglianza</b> il quale, emesso un provvedimento, rimetterà gli atti al Tribunale di Sorveglianza per la decisione definitiva.
<b>Normativa di riferimento:</b>	Capo VI Ordinamento Penitenziario

Si rimanda per **maggiori informazioni** alla sezione "**Come fare per**", in particolare al paragrafo 1.6 dedicato alle **misure alternative**.

## 1.2 Quando si può rinviare l'esecuzione della pena?

In determinati casi è possibile per i condannati, siano essi liberi, agli arresti domiciliari o detenuti, richiedere il rinvio dell'esecuzione della pena. In altri casi invece tale rinvio opera obbligatoriamente.

<b>Chi:</b>	<b>Condannati ( liberi, agli arresti domiciliari o detenuti)</b>
<b>Rinvio Obbligatorio</b>	
<b>In quali casi è previsto:</b>	a) Donna incinta b) Madre di infante di età inferiore ad anni uno c) Persona affetta da AIDS conclamato, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione
<b>Cosa deve fare:</b>	Presentare istanza al T.d.S., o in caso d'urgenza, per i condannati detenuti, al M.d.S., il M.d.S. può anche provvedere autonomamente.
<b>Chi decide:</b>	Tribunale di Sorveglianza. Per i condannati detenuti può decidere in via provvisoria e d'urgenza il Magistrato di Sorveglianza.
<b>Cosa può accadere:</b>	Se ricorrono i presupposti di legge, la pena è sospesa sino al venir meno della causa del rinvio.
<b>Normativa di riferimento:</b>	Art. 146 c.p.
<b>Rinvio Facoltativo</b>	
<b>In quali casi è previsto:</b>	a) Condannato che ha presentato domanda di grazia b) Persona in stato di grave infermità fisica c) Madre di prole di età inferiore ad anni tre
<b>Cosa deve fare:</b>	Presentare istanza al Tribunale di Sorveglianza
<b>Chi decide:</b>	Tribunale di Sorveglianza. Per i condannati detenuti può decidere in via provvisoria e d'urgenza il Magistrato di Sorveglianza, rimettendo poi gli atti al T.d.S. per la decisione definitiva.
<b>Cosa può accadere:</b>	Se la misura viene concessa il condannato sarà posto in sospensione pena sino al venir meno della causa del rinvio (ad esempio venir meno dell'infermità fisica), o sino allo spirare del termine indicato nell'ordinanza di concessione.
<b>Normativa di riferimento:</b>	Art. 147 c.p.

Il rinvio obbligatorio e facoltativo dell'esecuzione della pena possono essere sostituiti, in caso di particolare pericolosità del condannato, dalla detenzione domiciliare (art. 47 *ter*, I comma, O.P.).

### 1.3 Come si può ottenere la riduzione della pena da scontare?

La partecipazione attiva al processo di rieducazione da parte dei condannati consente loro di inoltrare domanda per ottenere uno sconto di 45 giorni per ogni 6 mesi di pena sofferta.

<b>Chi:</b>	<b>Condannati (liberi in misura alternativa, agli arresti domiciliari o detenuti)</b>
<b>In quali casi è previsto:</b>	Se il condannato dimostra di partecipare attivamente al processo di rieducazione in carcere
<b>Cosa deve fare:</b>	Presentare domanda in carta semplice al Magistrato di Sorveglianza.
<b>Cosa può chiedere:</b>	Sconto di 45 giorni per ogni 6 mesi di pena sofferta
<b>Chi decide:</b>	Magistrato di Sorveglianza
<b>Cosa può accadere:</b>	Quando è concessa la liberazione anticipata viene rideterminata la pena in espiatione con indicazione della nuova fine pena. Se non viene concessa, l'interessato può proporre reclamo dinanzi al T.d.S., anche personalmente senza l'assistenza di un Difensore, indicandone i motivi; l'atto è da presentare entro 10 giorni dalla notifica del rigetto.
<b>Normativa di riferimento:</b>	Art. 54 Ordinamento Penitenziario

Si rimanda per **maggiori informazioni** alla sezione "**Come fare per**", in particolare al paragrafo 1.4 dedicato alla **liberazione anticipata**.

### 1.4 Come si può uscire temporaneamente dal carcere durante l'esecuzione della pena detentiva?

Il condannato che sta scontando una pena detentiva può fare richiesta, a seconda delle circostanze, di un **permesso premio** o di un **permesso di necessità**.

<b>Chi:</b>	<b>Condannati detenuti</b>
<b>Permesso premio</b>	
<b>Cosa deve fare:</b>	La concessione dei permessi premio è ammessa per condannati che abbiano tenuto regolare condotta (per maggiori dettagli sui requisiti necessari si consulti la voce corrispondente del " <b>Glossario</b> "). La domanda va presentata in carta semplice al M.d.S.
<b>Cosa può chiedere:</b>	L'autorizzazione ad uscire dal carcere per un periodo massimo di 15 giorni alla volta, al fine di consentire di coltivare interessi affettivi o di lavoro. I permessi non possono superare i 45 giorni all'anno.
<b>Chi decide:</b>	Magistrato di Sorveglianza, sentita la Direzione del carcere per verificare la regolare condotta.
<b>Cosa può</b>	Il permesso viene concesso e fruito dal detenuto secondo le prescrizioni

<b>accadere:</b>	indicate dal M.d.S. Se il permesso viene negato, il detenuto può presentare reclamo <b>entro 24 ore</b> dalla notifica del diniego.
<b>Normativa di riferimento:</b>	Art. 30 <i>ter</i> Ordinamento Penitenziario
<b>Permessi di necessità</b>	
<b>Cosa deve fare:</b>	Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o convivente, il Magistrato di Sorveglianza può concedere il permesso di recarsi a visitare l'infermo. Analoghi permessi possono essere concessi per eventi familiari di particolare gravità. La domanda va presentata in carta semplice al M.d.S.
<b>Cosa può chiedere:</b>	L'autorizzazione ad uscire dal carcere per un periodo di tempo necessario ad effettuare la visita.
<b>Chi decide:</b>	Magistrato di Sorveglianza
<b>Cosa può accadere:</b>	Il permesso viene concesso e fruito dal detenuto secondo le prescrizioni indicate dal M.d.S., che può prevedere l'adozione di adeguata scorta. Se il permesso viene negato, il detenuto può presentare reclamo <b>entro 24 ore</b> dalla notifica del diniego.
<b>Normativa di riferimento:</b>	Art. 30 Ordinamento Penitenziario

### 1.5 Oltre alle misure alternative, cosa può richiedere il condannato straniero?

Il **cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea**, irregolarmente presente in Italia e detenuto, deve essere espulso dal territorio nazionale.

<b>Chi:</b>	<b>Condannati detenuti stranieri</b>
<b>Cosa deve fare:</b>	L'istanza di espulsione non è necessaria, in quanto l'espulsione è comunque obbligatoria, però può essere utile al detenuto che desideri tornare in patria, anziché espiare il residuo di pena in carcere. Il detenuto dovrà presentare domanda in carta semplice al M.d.S.
<b>Cosa può chiedere:</b>	Detenuti che sono cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, e che non posseggono il permesso di soggiorno, che abbiano una pena residua inferiore a 2 anni di pena in carcere, per reato non ostativo ai sensi dell'art. 16 D.Lgs 286/1998, possono presentare istanza di espulsione.
<b>Chi decide:</b>	Magistrato di Sorveglianza
<b>Cosa può accadere:</b>	L'espulsione è disposta con decreto motivato, al quale lo straniero può opporsi appellandosi entro dieci giorni al Tribunale di sorveglianza. L'espulsione è eseguita dal Questore competente per il luogo di detenzione, facendo accompagnare dalla forza pubblica il detenuto straniero al posto di frontiera.
<b>Normativa di riferimento:</b>	Art. 16, D.Lgs. 286/1998

Si rimanda per **maggiori informazioni** alla sezione "**Come fare per**", in particolare al paragrafo 1.3 dedicato all'**espulsione dal Territorio dello Stato**.

## 1.6 Che cosa si può chiedere se la pena residua non supera i 18 mesi?

Se un condannato è detenuto per condanna definitiva ed il residuo pena non è superiore ai diciotto mesi, egli può richiedere di scontare la parte finale della pena presso il domicilio.

<b>Chi:</b>	<b>Condannati detenuti</b>
<b>Cosa deve fare:</b>	Presentare richiesta alla Direzione del carcere, che trasmetterà al M.d.S. una relazione sulla condotta tenuta, unitamente al verbale di accertamento sull'idoneità del domicilio dove scontare eventualmente il residuo di pena.
<b>Cosa può chiedere:</b>	Scontare la parte finale della pena presso il domicilio, salvo che si tratti di condanna per uno dei reati di cui all'art. 4 bis Ordinamento Penitenziario e che la relativa pena non sia già interamente scontata.
<b>Chi decide:</b>	Magistrato di Sorveglianza, sentita la Direzione del carcere per verificare la regolare condotta.
<b>Cosa può accadere:</b>	Se concessa, il detenuto verrà ammesso alla detenzione domiciliare per gli ultimi 18 mesi di detenzione. Se non concessa, può presentare reclamo al T.d.S. <b>entro 10 giorni</b> dalla notifica.
<b>Normativa di riferimento:</b>	Legge 199/2010 e successive modifiche.

Si rimanda per **maggiori informazioni** alla sezione "**Come fare per**", in particolare al paragrafo 1.2 dedicato alla **esecuzione presso il domicilio o detenzione domiciliare "ultimi 18 mesi"**.

## 1.7 Quando si può chiedere la riabilitazione?

La persona che desidera cancellare completamente gli effetti di una condanna penale, tornando a essere come un incensurato, può chiedere la riabilitazione.

<b>Chi:</b>	<b>Condannati che hanno scontato per intero la pena</b>
<b>Cosa deve fare:</b>	Presentare istanza al T.d.S. in carta semplice sottoscritta dall'interessato.
<b>Cosa può chiedere:</b>	Trascorso il lasso di tempo indicato dall'art. 179 c.p. dall'esecuzione della pena o dalla sua estinzione, si può fare domanda per cancellare ogni traccia della condanna, tornando ad essere incensurati.
<b>Chi decide:</b>	Tribunale di Sorveglianza
<b>Cosa può accadere:</b>	Nel caso di concessione della riabilitazione la stessa viene annotata sul certificato penale. Nel caso di diniego è possibile presentare ricorso per Cassazione.
<b>Normativa di riferimento:</b>	Artt. 178 - 179 c.p.

Si rimanda per **maggiori informazioni** alla sezione "**Come fare per**", in particolare al paragrafo 1.10 dedicato alla **riabilitazione**.

## 1.8 Quando si può chiedere la remissione del debito?

La persona condannata quando riceve la cartella esattoriale con la richiesta di pagamento delle spese del procedimento giudiziario e del mantenimento in carcere, nel caso in cui si trovi in disagiate condizioni economiche ed abbia mantenuto una condotta regolare, può chiedere l'esenzione dal pagamento delle spese.

<b>Chi:</b>	<b>Condannati con difficoltà economiche</b>
<b>Cosa deve fare:</b>	Domanda in carta semplice al Magistrato di Sorveglianza.
<b>Cosa può chiedere:</b>	Se ci si trova in una situazione economica difficile, e si è tenuta una buona condotta in carcere, allora si può fare domanda per ottenere di non pagare le spese del procedimento giudiziario e del mantenimento in carcere.
<b>Chi decide:</b>	Magistrato di Sorveglianza, previa fissazione di udienza.
<b>Cosa può accadere:</b>	In caso di concessione, la cartella esattoriale verrà annullata. In caso di mancata concessione, il diniego potrà essere impugnato con ricorso per Cassazione.
<b>Normativa di riferimento:</b>	Art. 6 del D.P.R. 115/2002

Si rimanda per **maggiori informazioni** alla sezione "**Come fare per**", in particolare al paragrafo 1.9 dedicato alla **remissione del debito**.

## 1.9 Quando si può chiedere la rateizzazione della pena pecuniaria?

La persona condannata a una pena pecuniaria, qualora si trovi temporaneamente nell'impossibilità di pagarla, può chiedere la rateizzazione del pagamento.

<b>Chi:</b>	<b>Condannati a pena pecuniaria con difficoltà economiche</b>
<b>Cosa deve fare:</b>	Domanda in carta semplice al Magistrato di Sorveglianza.
<b>Cosa può chiedere:</b>	Se si deve pagare una pena in denaro, e ci si trova in difficoltà, è possibile fare domanda per poterla pagare a rate (fino a 30).
<b>Chi decide:</b>	Magistrato di Sorveglianza, previa fissazione di udienza.
<b>Cosa può accadere:</b>	L'ordinanza accoglie l'istanza e rateizza il pagamento della pena pecuniaria stabilendo la data di pagamento della prima rata. In caso di diniego è possibile presentare ricorso per Cassazione.
<b>Normativa di riferimento:</b>	Art. 133 <i>ter</i> c.p.

Si rimanda per **maggiori informazioni** alla sezione "**Come fare per**", in particolare al paragrafo 1.7 dedicato alla **rateizzazione della pena pecuniaria**.

## 1.10 Quando si può chiedere il patrocinio gratuito?

La persona condannata che si trovi in disagiate condizioni economiche e che intenda avviare un procedimento di sorveglianza (istanza per la concessione di una misura alternativa alla detenzione, o per la rateizzazione della pena pecuniaria, o di riabilitazione, o in generale allorquando sia necessaria l'assistenza di un difensore in **udienza**), può richiedere di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, detto anche "**gratuito patrocinio**".

<b>Chi:</b>	<b>Condannati con difficoltà economiche</b>
<b>Cosa deve fare:</b>	Domanda in carta semplice al Tribunale o al Magistrato di Sorveglianza.
<b>Cosa può chiedere:</b>	Quando è obbligatoria la presenza di un avvocato, chi si trova in condizioni economiche difficili e non può permettersi di pagare direttamente un avvocato, se ha i requisiti necessari, può chiedere di essere assistito e difeso da un avvocato a spese dello Stato.
<b>Chi decide:</b>	Tribunale oppure Magistrato di Sorveglianza, avanti al quale si tenga un'udienza per la concessione di un beneficio.
<b>Cosa può accadere:</b>	L'organo competente a decidere pronuncia un decreto di ammissione al gratuito patrocinio. In caso di diniego è possibile presentare ricorso entro 20 giorni dalla notifica, davanti al Presidente del T.d.S.. Si tratta di un procedimento oneroso, assoggettato al pagamento di <b>contributo unificato</b> e dei relativi onori per le notifiche.
<b>Normativa di riferimento:</b>	Artt. 74 e ss. D.P.R. 115/2002

Si rimanda per **maggiori informazioni** alla sezione "**Come fare per**", in particolare al paragrafo 1.1 dedicato all'**Ammissione al patrocinio a spese dello Stato**.

### 1.11 Cosa può fare chi è sottoposto ad una misura di sicurezza?

La persona sottoposta a misura di sicurezza personale può chiedere che tale misura gli sia revocata anticipatamente, qualora sia venuta meno la sua "**pericolosità sociale**", alla luce del comportamento tenuto durante l'esecuzione della misura.

<b>Chi:</b>	<b>Persone sottoposte a misura di sicurezza</b>
<b>Cosa deve fare:</b>	Domanda in carta semplice al Magistrato di Sorveglianza.
<b>Cosa può chiedere:</b>	Revoca anticipata della misura di sicurezza.
<b>Chi decide:</b>	Magistrato di Sorveglianza
<b>Cosa può accadere:</b>	La misura di sicurezza viene revocata oppure trasformata in misura meno afflittiva prima del suo naturale termine stabilito nel provvedimento di applicazione o di riesame. In caso di diniego, la misura non viene revocata e prosegue sino al suo termine naturale, quando sarà oggetto di riesame.
<b>Normativa di riferimento:</b>	Art. 207 c.p.

## 2. Le domande più frequenti

**Di seguito vengono riportate quelle che sono le domande più frequenti rivolte agli Uffici e non direttamente collegate alla richiesta di benefici per i condannati, spesso poste direttamente da familiari, conviventi e conoscenti di persone detenute:**

### **E' possibile fare richiesta di autorizzazione a colloqui/visite con detenuti?**

**Di cosa si tratta:** Fino alla sentenza di primo grado è possibile richiedere un colloquio in carcere con una persona detenuta a seguito di un procedimento. Il P.M., apposto il parere sulla richiesta, provvederà a trasmetterla al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale che provvederà alla concessione o meno del suddetto permesso. Si evidenzia che il P.M. ha solo il compito di apporre il parere mentre il permesso vero e proprio viene rilasciato dal G.I.P. Giova inoltre ricordare che in caso di persone detenute a seguito di sentenza passata in giudicato, il permesso viene rilasciato dal Direttore dell'Istituto di detenzione ove la persona è ristretta.

**Chi:** Congiunti o conviventi della persona sottoposta a misura cautelare in carcere

**Come:** Compilando il modello predisposto presso la segreteria del P.M. procedente

**Cosa occorre:** Documento di identità della persona richiedente, stato di famiglia o certificazione attestante la parentela o la convivenza.

**Costo:** Gratuito

### **E' possibile fare richiesta di trasferimento detenuti?**

**Di cosa si tratta:** Il detenuto che abbia una motivazione valida può presentare istanza affinché venga trasferito in un altro Istituto.

**Chi:** Solamente il detenuto in carcere può presentare una richiesta motivata di trasferimento in altro Istituto. Congiunti o conviventi della persona reclusa non possono richiedere il trasferimento.

**Come:** Presentando istanza in carta semplice, per il tramite dell'Istituto, al Provveditore Regionale agli Istituti di Pena, quando chiede di essere trasferito in un carcere dello stesso distretto oppure, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, quando si chiede il trasferimento in un carcere fuori dal distretto.

**Cosa occorre:** Istanza in carta semplice sottoscritta dal richiedente

**Costo:** Gratuito

### **E' possibile fare richiesta di telefonata a detenuti?**

**Di cosa si tratta:** La possibilità di telefonare direttamente a soggetti detenuti non è ammessa. I detenuti comuni possono effettuare, invece, delle chiamate in uscita, una volta alla settimana, verso familiari e conviventi. Per casi di eccezionale urgenza è possibile contattare l'amministrazione dell'Istituto presso il quale è detenuta la persona che si ha necessità di contattare. La Direzione dell'istituto provvederà poi ad informare l'interessato. In ogni caso il detenuto ha diritto di effettuare un certo numero di telefonate mensili a seconda del tipo di trattamento penitenziario a cui è sottoposto.


**Chi:** E' il detenuto che richiede di poter effettuare una telefonata

**Come:** Per telefonare è necessaria l'autorizzazione del Direttore del carcere per i condannati, per gli appellanti e per i ricorrenti; dell'Autorità Giudiziaria per i detenuti in attesa di giudizio di primo grado.

**Costo:** Le telefonate sono effettuate a spese dell'interessato anche tramite scheda telefonica prepagata.

### 3. Indirizzo, recapiti, orari di accesso del Tribunale di Sorveglianza

Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, insieme all'Ufficio di Sorveglianza di Sassari, condividendo gli stessi spazi, si trovano entrambi al primo piano di un edificio moderno, localizzato in zona semi-periferica nella parte meridionale della città, esattamente in **Via Budapest, 34**.



#### Contatti

##### **Tribunale di Sorveglianza di Sassari**

Via Budapest, 34  
07100 SASSARI (SS)  
Telefono: 079 - 20 92 16 (centralino)

E-mail: [tribsorv.sassari@giustizia.it](mailto:tribsorv.sassari@giustizia.it)


#### Orari di apertura degli uffici al pubblico

GIORNI	ORARIO
al mattino dal lunedì al venerdì:	dalle ore 8.30 alle ore 13.30
nel pomeriggio il martedì ed il giovedì:	dalle ore 15.00 alle ore 17.00



### 3.1 L'Ufficio di sorveglianza di Nuoro

L'Ufficio di sorveglianza di Nuoro è localizzato all'interno del Palazzo di Giustizia cittadino, in posizione centrale, esattamente in **Via Leonardo Da Vinci, 17**.



#### Contatti

##### Ufficio di Sorveglianza di Nuoro

Via Leonardo Da Vinci, 17

08100 NUORO (NU)

Telefono: 0784 – 21 62 28

E-mail: [uffsorv.nuoro@giustizia.it](mailto:uffsorv.nuoro@giustizia.it)

#### Orari di apertura degli uffici al pubblico

GIORNI	ORARIO
al mattino dal lunedì al sabato:	dalle ore 8.30 alle ore 13.30
nel pomeriggio il martedì:	dalle ore 15.00 alle ore 17.30

## Come fare per – Indicazioni per usufruire dei servizi offerti

### 1. Presentare un'istanza

Per semplificare la consultazione, le principali tipologie di istanze che si possono presentare sono state raccolte in categorie generali ed organizzate in ordine alfabetico.

#### 1.1 Ammissione al patrocinio a spese dello Stato

##### Che cos'è?

Allorquando nell'ambito di un procedimento sia obbligatoria l'assistenza di un avvocato, colui il quale si trova in condizioni economiche disagiate, ricorrendo tutti gli altri requisiti necessari, può chiedere di essere assistito e difeso da un Avvocato a spese dello Stato.

##### Per saperne di più

La persona condannata che si trovi in disagiate condizioni economiche nell'ambito di un procedimento di sorveglianza (istanza per la concessione di una misura alternativa alla detenzione, o per la rateizzazione della pena pecuniaria, o di riabilitazione o, in generale, allorquando sia necessaria l'assistenza di un difensore in **udienza**), può richiedere di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, detto anche "**patrocinio gratuito**". Se la richiesta sarà accolta, le spese relative agli onorari dell'avvocato difensore (la cui assistenza, trattandosi di procedimento penale, è obbligatoria) saranno sostenute dallo Stato.

##### Limiti di reddito

Si può ottenere il beneficio qualora la somma dei redditi imponibili (detti anche "lordi", cioè prima delle trattenute fiscali) di tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente, come risultano dall'ultima dichiarazione Irpef, non superi i **10.628,16** euro, aumentati di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente.

##### Esclusioni

Non possono essere ammessi al gratuito patrocinio gli imputati o condannati per reati fiscali o per reati di associazione mafiosa (previsti dall'art. 416 bis c.p.), associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (previsti dall'art. 74 D.P.R. 309/1990), associazione finalizzata al contrabbando, salvo il caso in cui il richiedente possa dimostrare con documentazione il suo stato di non abbenza (non è sufficiente l'autocertificazione - Sent. Corte Cost. 139/2010). Inoltre non possono essere ammessi al gratuito patrocinio coloro i quali nominino un secondo Difensore di fiducia.

##### Presentazione e sottoscrizione della domanda

La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere presentata in qualsiasi momento fino all'udienza. La domanda, in carta semplice (senza marche da bollo) può essere presentata dall'interessato o dal Difensore di fiducia. Va indirizzata **al Tribunale oppure all'Ufficio di Sorveglianza**, a seconda dell'organo avanti al quale si svolge l'udienza. Può essere spedita a mezzo lettera raccomandata.

- Se è l'interessato a presentarla, la deve firmare e deve allegare la fotocopia di un documento di identità (altrimenti la domanda non è ammissibile).
- Se la domanda è presentata dal Difensore, deve essere firmata dall'interessato allegando fotocopia del documento d'identità di quest'ultimo.
- Se l'interessato è detenuto o internato, può presentare la domanda all'Ufficio Matricola dell'Istituto Penitenziario, firmandola in presenza di un addetto, che autenterà la firma e trasmetterà la domanda alla Cancelleria competente.

La domanda deve contenere a pena di inammissibilità:

- l'indicazione del procedimento a cui si riferisce;
- le generalità e il codice fiscale dell'interessato e di tutti i componenti della famiglia anagrafica;
- una "dichiarazione sostitutiva di certificazione", dove si attesta che il reddito imponibile complessivo rientra nei limiti stabiliti dalla legge, indicandone l'ammontare (fatti salvi i casi previsti dall'art. 76 comma IV bis, T.U. spese di giustizia, per cui sarà necessario allegare documentazione che provi lo stato di non abbienza);
- l'impegno a comunicare ogni variazione dei redditi rilevante ai fini della concessione del beneficio, entro trenta giorni dalla scadenza di un anno dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della comunicazione reddituale precedente (per esempio, se la domanda di gratuito patrocinio è datata 15 giugno 2011, con indicati i redditi relativi al 2010, entro il 16 maggio 2012 si dovranno comunicare i redditi del 2011).

Nella domanda si può indicare il nome di un Avvocato di fiducia, scegliendolo tra quelli iscritti negli appositi elenchi predisposti dall'Ordine degli Avvocati ed abilitati al gratuito patrocinio.

### **Verifiche e sanzioni**

Il decreto di ammissione al gratuito patrocinio viene trasmesso all'Agenzia delle Entrate che svolgerà le opportune verifiche. Nel caso le dichiarazioni reddituali contenute nell'istanza risultino incomplete o false ovvero nel caso non vengano comunicati eventuali aumenti di reddito dopo la concessione del gratuito patrocinio, oltre a non ottenere il beneficio (o doverlo restituire), l'interessato va incontro a pesanti sanzioni penali (reclusione da uno a cinque anni, art. 95 del D.P.R. 115/2002).

Nell'ipotesi dei reati di cui all'art. 76, comma IV bis (T.U. spese di giustizia), dovranno essere svolte indagini dalla DIA e dalla DNA sul tenore di vita e sulle condizioni personali e familiari.

### **Esito**

Se l'istanza è completa e sussistono le condizioni reddituali previste dalla legge, se non vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato disponga di redditi superiori, il Magistrato ammette il richiedente al patrocinio a spese dello Stato. In caso di rigetto, l'interessato può presentare ricorso al Presidente del Tribunale di Sorveglianza. Se la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato viene accolta, l'onorario e le spese spettanti al Difensore saranno liquidati dall'Amministrazione Giudiziaria. Nulla pertanto sarà dovuto dall'assistito all'avvocato, si tratta comunque di un procedimento oneroso, assoggettato al pagamento di **contributo unificato** e dei relativi oneri per le notifiche.

## **1.2 Esecuzione presso il domicilio o detenzione domiciliare "ultimi 18 mesi"**

### **Che cos'è?**

Gli ultimi 18 mesi di pena detentiva possono essere espiati presso il proprio domicilio.

### **Per saperne di più**

La legge 26 novembre 2010, n. 199, "Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a un anno", ha esteso i criteri di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Ancor più recentemente il decreto legge 211/2011, "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri", all'art. 3, ha elevato a **diciotto mesi** il limite di pena entro cui la detenzione domiciliare può essere richiesta. Tale normativa rimarrà in vigore fino al **31 dicembre 2013**.

### Non si applica:

- ai condannati per i reati particolarmente gravi (quelli previsti dall'art. 4 bis della legge sull'Ordinamento Penitenziario, salvo che la condanna per il reato ostativo sia stata già integralmente scontata e residuano pene relative a reati non ostativi);
- ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza (artt. 102, 105 e 108 del codice penale);
- ai detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare (art. 14 bis dell'Ordinamento Penitenziario);
- qualora vi sia la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga o commettere altri delitti;
- qualora il condannato non abbia un domicilio effettivo e idoneo anche in relazione alla tutela delle persone offese dal reato commesso.

Nel caso la condanna a diciotto mesi – o meno – di reclusione sia comminata a una **persona in libertà**, è lo stesso Pubblico Ministero che, al momento della condanna, ne sospende l'esecuzione, accerta l'esistenza e l'idoneità del domicilio o, se si tratta di persona tossicodipendente o alcool dipendente, raccoglie la documentazione medica e il programma di recupero, trasmettendo quindi gli atti al Magistrato di Sorveglianza per la concessione della esecuzione presso il domicilio e l'imposizione delle opportune prescrizioni. Nel caso invece che il condannato, con pena da scontare fino a diciotto mesi, sia **in carcere**, potrà presentare una richiesta al **Magistrato di Sorveglianza**. In ogni caso – anche senza la richiesta dell'interessato – la Direzione dell'Istituto di Pena preparerà per ciascun detenuto che rientra nelle condizioni previste dalla legge una relazione sul comportamento tenuto durante la detenzione e sulla idoneità del domicilio, e trasmetterà la documentazione medica e terapeutica, qualora si tratti di persona dipendente da droga o alcool intenzionata a seguire un programma di cura. Il Magistrato di Sorveglianza provvederà con ordinanza, imponendo le opportune prescrizioni.

La legge, in caso di **evasione dalla detenzione domiciliare** (art. 385 codice penale), inasprisce le pene portandole da un minimo di un anno di reclusione a un massimo di tre (fino a cinque in caso di uso di violenza o effrazione; fino a sei in caso di uso di armi).

## 1.3 Espulsione dal Territorio dello Stato

### Che cos'è?

Per i cittadini di uno Stato non europeo non in possesso di permesso di soggiorno, in caso di pena anche residua da espiare inferiore ai 2 anni, è consentito accedere ad una procedura di espulsione per rientrare nello Stato di appartenenza anziché espiare la pena in Italia.

### Per saperne di più

Il **cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea**, irregolarmente presente in Italia, **detenuto** con pena – o residuo di pena da scontare – inferiore ai due anni (a meno che si tratti di delitti particolarmente gravi, che comportano l'esclusione dai benefici), deve essere espulso dal territorio nazionale.

Si tratta di una sanzione alternativa alla detenzione, prevista dall'art. 16, comma 5, del Testo unico sull'immigrazione (D.Lgs 286/1998). Trattandosi di una procedura prescritta dalla legge, il carcere dove lo straniero è detenuto comunica all'Ufficio di Sorveglianza nome e posizione giuridica di colui il cui fine pena è inferiore ai due anni, in modo che si effettui la necessaria istruttoria. L'interessato può agevolare l'espulsione presentando istanza di espulsione, corredata da copia del suo passaporto.

### Presentazione della domanda

Il detenuto straniero dovrà allegare all'istanza in carta semplice copia del suo passaporto. L'espulsione è disposta dal **Magistrato di Sorveglianza** che decide con decreto motivato, al quale lo straniero può opporsi presentando reclamo entro dieci giorni al Tribunale di sorveglianza.

L'espulsione è eseguita dal Questore competente per il luogo di detenzione. L'espulso potrà fare ritorno in Italia solo dopo che saranno trascorsi dieci anni, altrimenti se rientra prima dovrà scontare la pena residua.

### Esclusioni

Non possono essere espulsi i cittadini extracomunitari che potrebbero essere perseguitati nel proprio Paese per motivi razziali, religiosi, politici, o per condizioni sociali o personali, o se vi sia il rischio che i cittadini vengano rinviiati in un altro Paese dove sarebbero perseguitati. Non si possono espellere i cittadini stranieri minori di diciotto anni, o in possesso della carta di soggiorno rilasciata dalle Autorità Italiane, o conviventi con parenti o coniuge italiani, o donne in stato di gravidanza o con figli nati da meno di sei mesi. Non possono essere espulsi gli stranieri che scontano la pena in regime di misura alternativa alla detenzione.

## 1.4 Liberazione anticipata

### Che cos'è?

Il condannato che abbia partecipato attivamente alla opera di rieducazione nel corso di espiazione di pena può fare domanda per avere uno sconto di pena di 45 giorni per ogni 6 mesi di pena espiata.

### Per saperne di più

Al condannato a pena detentiva **che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione** è concessa una **detrazione di quarantacinque giorni** per ogni **semestre di pena espiata**. Lo prevede l'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, "Norme sull'Ordinamento Penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà". La liberazione anticipata è un riconoscimento dell'impegno del condannato allorché egli partecipi attivamente all'opera di rieducazione.

### Presentazione della domanda

La liberazione anticipata viene richiesta dal condannato con istanza scritta (in carta semplice senza marche da bollo). La domanda va indirizzata al **Magistrato di Sorveglianza** che ha giurisdizione sull'istituto in cui l'interessato è detenuto al momento della richiesta; oppure, se l'interessato si trova in misura alternativa alla detenzione, al Magistrato di Sorveglianza competente sul luogo in cui ha la residenza.

Occorre:

- indicare le generalità di chi chiede la liberazione anticipata;
- indicare se si sta espiando la pena in regime carcerario ordinario o in regime di misura alternativa (specificare quale);
- indicare i semestri per i quali si richiede il beneficio, con le date di inizio e fine di ciascun semestre e il luogo dove è stata scontata la pena (carcere o luogo ove la misura alternativa ha avuto corso).

Il Magistrato di Sorveglianza concede il beneficio della liberazione anticipata quando la condotta tenuta durante la detenzione o durante l'esecuzione di una misura alternativa dimostri che il condannato abbia partecipato all'opera di rieducazione. Sono sintomi della mancata partecipazione all'opera di rieducazione:

- aver riportato rapporti disciplinari nel periodo di detenzione;
- essere venuti meno a delle prescrizioni previste per le misure alternative.

## 1.5 Liberazione condizionale

### Che cos'è?

È un beneficio che può essere richiesto dal condannato che dimostri il suo ravvedimento.

### Per saperne di più

La liberazione condizionale è prevista dall'art. 176 del codice penale e può essere **concessa dal Tribunale di Sorveglianza** qualora il condannato, che abbia già scontato una parte della pena,

abbia tenuto un comportamento tale "da far ritenere sicuro il suo ravvedimento". Egli dovrà aver scontato in carcere **almeno trenta mesi** e comunque, qualora la pena residua da scontare sia inferiore a cinque anni, **almeno metà della pena**.

Per i recidivi la pena già scontata deve essere di quattro anni, e non meno di tre quarti del totale. Gli ergastolani devono aver trascorso almeno 26 anni in carcere. E' necessario inoltre aver adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato (risarcimento del danno alle vittime del reato, multe o ammende, spese di giustizia).

La liberazione condizionale prevede che l'interessato sia sottoposto alle prescrizioni della libertà vigilata per il periodo rimanente di pena da espiare, ovvero per almeno 5 anni in caso di ergastolo. La liberazione condizionale viene revocata in caso di altra condanna per delitto o contravvenzione della stessa indole che dimostri una condotta incompatibile con il mantenimento del beneficio (Sent. Corte Cost. 418/1998). La revoca può altresì intervenire in caso di violazione delle prescrizioni. In siffatti casi il T.d.S. determinerà la pena detentiva ancora da espiare (Sent. Corte Cost. 282/1999).

### **Presentazione della domanda**

La domanda in carta semplice deve essere presentata al T.d.S., sottoscritta dal richiedente, allegando eventualmente la documentazione relativa alle obbligazioni derivanti dal reato, insieme ad altra eventuale documentazione ritenuta utile per l'accoglimento dell'istanza.

## **1.6 Misure alternative alla detenzione**

### **Che cosa sono?**

Sono misure che permettono di espiare la pena in regime alternativo a quello carcerario ordinario.

### **Per saperne di più**

Le misure alternative alla detenzione consentono al soggetto che ha subito una condanna penale di scontare, in tutto o in parte, la pena detentiva fuori dal carcere. Tali misure mirano a facilitare il reinserimento sociale del condannato e in genere comportano l'abbattimento del rischio di recidiva. Le misure alternative alla detenzione sono previste esclusivamente per i detenuti definitivi; esse sono: **l'affidamento in prova ex art.47 O.P.**, **l'affidamento terapeutico ex art.94 Dpr 309/90**, **la detenzione domiciliare** in tutte le sue forme, **la semilibertà**. Per ciascuna delle voci in grassetto si rimanda alle spiegazioni del "glossario", principalmente per le condizioni di ammissibilità. Alla voce tossicodipendenza del "glossario" sono indicate le condizioni di ammissibilità previste per chi intenda intraprendere un programma terapeutico, concordato con una unità sociale socio-sanitaria, contro l'abuso patologico di sostanze stupefacenti o bevande alcoliche.

**Semilibertà:** la semilibertà consente di svolgere un'attività lavorativa all'esterno del carcere per una parte della giornata, con rientro serale e pernottamento in Istituto;

**Detenzione domiciliare:** la detenzione domiciliare permette di espiare la pena presso un domicilio esterno ritenuto idoneo (abitazione, comunità, luogo di cura o assistenza) con possibilità di allontanarsene solo con l'autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza, per brevi periodi e particolari ragioni, in casi e in ore stabiliti, sotto la vigilanza delle Forze dell'Ordine;

**Affidamento in prova ex art.47 O.P.:** l'affidamento in prova è la misura alternativa più ampia. Consente di ottenere la libertà con l'osservanza di particolari prescrizioni, sotto la supervisione dell'Ufficio per l'esecuzione penale esterna (UEPE) e subordinando all'autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza alle eventuali richieste.

**Affidamento terapeutico:** l'affidamento terapeutico è la misura alternativa che può essere richiesta da tossicodipendenti o alcool dipendenti.

Possono beneficiare di una misura alternativa **anche persone non detenute**, cioè coloro i quali, al momento della condanna a una pena non superiore a tre anni di reclusione (o a sei anni, se si tratta di soggetto dipendente da alcool o droga), siano in stato di libertà: il Pubblico Ministero, come prevede l'art. 656 del codice di procedura penale, sospende l'esecuzione della sentenza per trenta giorni, entro i quali l'interessato (o il difensore) potrà presentare istanza di concessione di una misura alternativa. L'istanza va indirizzata al Pubblico Ministero, il quale la trasmetterà al Tribunale di Sorveglianza che deciderà entro quarantacinque giorni.



Nel caso invece di persone agli arresti domiciliari condannate con sentenza definitiva, il Pubblico Ministero invierà al T.d.S. la richiesta di un'eventuale concessione di una misura alternativa. Il condannato ha facoltà di chiedere una delle misure alternative. Qualora non la richieda il T.d.S. individuerà la misura più adatta ricorrendone i presupposti.

Per ottenere l'affidamento in prova ex art.47 O.P. è generalmente necessario avere un posto di lavoro, documentato con una dichiarazione del futuro datore di lavoro, un'abitazione ove risiedere, documentata con una dichiarazione di disponibilità all'ospitalità da parte dei familiari. La semilibertà può essere concessa se vi è un lavoro o un'altra occupazione e sia stata già espiata la necessaria quota di pena.

Il Tribunale di Sorveglianza può concedere una misura alternativa diversa da quelle chieste nell'istanza presentata dall'interessato. In caso l'istanza di concessione di misura alternativa non sia accolta, si dà inizio o si riprende l'esecuzione della pena in regime carcerario. In caso l'affidato in prova, il detenuto domiciliare o il semilibero violino le prescrizioni imposte, la misura alternativa può essere sospesa e revocata e l'interessato dovrà scontare la pena in carcere senza poter richiedere, prima che siano trascorsi tre anni, la concessione di altre misure alternative e/o permessi-premio.

## **1.7 Rateizzazione della pena pecuniaria**

### **Che cos'è?**

La pena pecuniaria, in caso di difficoltà economica, è possibile pagarla a rate.

### **Per saperne di più**

La persona condannata a una pena pecuniaria, qualora si trovi nell'impossibilità economica di pagarla, può chiedere la rateizzazione del pagamento.

### **Presentazione della domanda**

La domanda, in carta semplice (senza marche da bollo), deve essere indirizzata al **Magistrato di Sorveglianza** competente del luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio. L'interessato può farsi assistere da un Avvocato difensore per redigere la domanda e partecipare all'udienza camerale, oppure può presentare domanda autonomamente e rimettersi, per l'udienza camerale, al Difensore d'ufficio, eventualmente chiedendo anche l'ammissione al patrocinio gratuito (vedi par. 1.1), oppure può nominare un Difensore di fiducia successivamente alla domanda.

Occorre:

- indicare le generalità della persona che chiede la rateizzazione della pena pecuniaria;
- indicare con precisione la sentenza o il decreto penale in relazione ai quali si chiede il beneficio (tipo di provvedimento, numero, data, Autorità Giudiziaria che l'ha emesso) e allegarne copia;
- indicare con precisione l'importo della pena pecuniaria che si deve pagare (allegando copia dell'eventuale notifica inviata dalla Agenzia per la riscossione competente per territorio), il numero delle rate mensili previste per effettuare il pagamento (non più di trenta) e il relativo importo mensile;
- spiegare e documentare il motivo per il quale non è possibile pagare in una unica soluzione, che può essere dovuto solo ed esclusivamente a difficoltà economiche tali da configurare insolvenza (allegare modello "CUD" di dichiarazione dei redditi, certificato di disoccupazione o di mobilità, libretto del lavoro, certificati, ecc).

La presentazione dell'istanza di rateizzazione della pena pecuniaria è possibile in qualsiasi momento, subito dopo che la sentenza sia divenuta definitiva e l'interessato abbia ricevuto la notifica del debito. E' fondamentale, per accelerare i tempi dell'istruttoria, allegare alla domanda presentata all'Ufficio di Sorveglianza tutta la documentazione idonea a comprovare quanto dichiarato e richiesto.

La decisione sulla rateizzazione della pena pecuniaria è adottata dal Magistrato di Sorveglianza dopo aver compiuto gli accertamenti, esaminato gli atti e sentite le parti (l'interessato e/o il suo avvocato e il Pubblico ministero) in udienza camerale.

Avverso le decisioni del Magistrato di Sorveglianza, può essere proposto ricorso per Cassazione (si veda il paragrafo 1.11 del presente capitolo).

## 1.8 Reclami

### Per saperne di più

Il **"diritto di reclamo"** è previsto dall'art. 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà". Tra i compiti della Magistratura di Sorveglianza vi è anche quello di vigilare sulla organizzazione degli Istituti di prevenzione e di pena: ne consegue che il Magistrato di Sorveglianza potrà essere destinatario di eventuali comunicazioni – istanze, lamentele, reclami, proposte – presentate dai detenuti.

### Reclami "generici"

I detenuti possono rivolgere istanze e reclami, anche in busta chiusa, al Direttore dell'Istituto, al Magistrato di Sorveglianza, alle Autorità in visita all'Istituto, al Presidente della Giunta regionale, al Presidente della Repubblica.

### Reclami contro specifici provvedimenti della Direzione dell'Istituto di pena

- Contro i provvedimenti riguardanti il lavoro all'interno del carcere e gli addebiti disciplinari: i reclami vanno indirizzati al **Magistrato di Sorveglianza**.
- Contro i provvedimenti riguardanti il regime di sorveglianza particolare in carcere: i reclami vanno indirizzati al **Tribunale di Sorveglianza**.

### Reclami e impugnazioni contro specifici provvedimenti del Magistrato di sorveglianza

Vanno indirizzati al **Tribunale di Sorveglianza** e possono riguardare:

- permessi;
- liberazione anticipata;
- espulsione dallo Stato;
- ordinanze dei Magistrati di Sorveglianza (in particolare in materia di misure di sicurezza).

I reclami vanno presentati dall'interessato o dal Pubblico Ministero **entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento**, salvo nel caso dei **permessi**, per i quali il termine è di 24 ore dalla notifica all'interessato. **Questi reclami** possono essere redatti dall'interessato oppure dall'Avvocato difensore di fiducia in carta semplice (senza marche da bollo). E' possibile allegare eventuale documentazione a sostegno delle ragioni del reclamo. Possono proporre reclamo al Tribunale di Sorveglianza non solo l'interessato o il suo Difensore, ma anche il Pubblico Ministero. Il Magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato non farà parte del collegio del Tribunale che esaminerà l'impugnazione.

## 1.9 Remissione del debito

### Che cos'è?

In caso di situazione economica difficile ed avendo tenuto una buona condotta in carcere o nel corso dell'esecuzione delle misure alternative, si può fare domanda per ottenere di non pagare le spese dovute allo Stato relative al procedimento penale in tutte le sue fasi e del mantenimento in carcere.

### Per saperne di più

La persona condannata che si trova in disagiate condizioni economiche e che ha mantenuto una condotta regolare può chiedere l'esenzione dal pagamento delle spese del procedimento giudiziario e del mantenimento in carcere.

Questo vale sia per i condannati che hanno scontato la pena (o parte di essa) in carcere o in misura alternativa, sia per gli internati sottoposti a misura di sicurezza detentiva in istituto, sia per i condannati a pena non detentiva (che chiederanno ovviamente solo l'esenzione dal pagamento delle spese del procedimento giudiziario). Solo le spese del procedimento giudiziario e del mantenimento in carcere possono essere "rimesse". **Non si può chiedere la "remissione del debito" per le**



**pene pecuniarie** (per le quali invece si può eventualmente chiedere la rateizzazione; si veda a proposito il paragrafo 1.7 di questo capitolo) **e per debiti di altro genere**.

### **Presentazione della domanda**

La domanda, in carta semplice (senza marche da bollo), può essere presentata dall'interessato, dai suoi congiunti ovvero dal consiglio di disciplina dell'Istituto dove il soggetto è detenuto.

La domanda deve essere indirizzata al **Magistrato di Sorveglianza** che ha giurisdizione sull'Istituto in cui l'interessato è detenuto o internato al momento della richiesta; oppure, se l'interessato è libero, al Magistrato di Sorveglianza competente sul luogo in cui ha la residenza o il domicilio.

L'interessato può farsi assistere da un Avvocato difensore di fiducia per redigere la domanda e partecipare all'udienza camerale, oppure può presentare domanda autonomamente e rimettersi, per l'udienza camerale, al Difensore d'ufficio o nominarne uno di fiducia e chiedere il gratuito patrocinio.

Occorre:

- indicare le generalità del soggetto che chiede la remissione del debito;
- allegare la richiesta di pagamento dell'ufficio recupero crediti interessato dell'istruttoria;
- specificare dove è stata scontata la pena (Istituti e periodi) e, se sono stati già effettuati dei pagamenti per spese giudiziarie o per spese di mantenimento in carcere, allegare copia delle ricevute;
- spiegare brevemente il motivo per il quale ci si trova in disagiate condizioni economiche e allegare l'eventuale documentazione (modello "CUD" di dichiarazione dei redditi, certificato di disoccupazione o di mobilità, libretto del lavoro, certificati sanitari, e quant'altro ritenuto utile);
- dichiarare di aver tenuto una condotta regolare sia durante la detenzione, ovvero in libertà o in misura alternativa.

E' fondamentale, per una rapida istruttoria della domanda, allegare tutta la documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato e richiesto. La decisione sulla remissione del debito è adottata dal Magistrato di Sorveglianza dopo aver esaminato gli atti e sentite le parti (l'interessato e/o il suo avvocato e il Pubblico ministero) in udienza camerale.

Avverso le decisioni del Magistrato di Sorveglianza, può essere proposto ricorso per Cassazione entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento e con le stesse modalità specificate al paragrafo 1.11 di questo capitolo.

## **1.10 Riabilitazione**

### **Che cos'è?**

Decorso un tempo determinato dall'espiazione della pena ed in presenza dei presupposti di legge si può fare domanda per cancellare ogni traccia della condanna dal certificato penale.

### **Per saperne di più**

La persona che desidera cancellare completamente gli effetti di una condanna penale può chiedere la riabilitazione.

La riabilitazione può essere chiesta dopo che sono trascorsi **tre anni** (otto per i recidivi aggravati, o dieci per i delinquenti abituali) dall'espiazione della pena.

### **Presentazione della domanda**

La domanda, in carta semplice (senza marche da bollo), deve essere rivolta al **Tribunale di Sorveglianza**. L'interessato può farsi assistere da un Avvocato di fiducia per verificare l'ammissibilità della domanda, redigerla e partecipare all'udienza camerale, oppure può presentare domanda autonomamente e rimettersi, per l'udienza camerale, al Difensore d'ufficio.

E' **necessario**:

- indicare le generalità del soggetto che chiede la riabilitazione;
- indicare le sentenze e/o i decreti penali per i quali si chiede la riabilitazione (se conosciuti, specificare numero, data, Autorità Giudiziaria che ha emesso il titolo, data di fine espiazione o

estinzione della pena detentiva e della pena pecuniaria); altrimenti riportare la dicitura "tutte le condanne presenti nel certificato del casellario giudiziale";

- indicare il motivo per il quale si chiede la riabilitazione.

E' **necessario inoltre**, al momento della presentazione dell'istanza o anche in un momento successivo, ad integrazione della stessa, documentare il risarcimento del danno o l'impossibilità di farlo e l'attività riparatoria:

- allegando una dichiarazione autentica della persona offesa o degli eredi di aver ricevuto il risarcimento e di ritenersi soddisfatti, accompagnata da copia di un loro documento di identità;
- nel caso non esistano o non si trovino le parti offese, allegare la documentazione dei tentativi effettuati per rintracciarle, proponendo, nel caso, un'attività di tipo riparatorio, oppure allegare documentazione comprovante le condizioni personali ed economiche disagiate che impediscono, anche parzialmente, il risarcimento o l'attività riparatoria (modello "Cud" di dichiarazione dei redditi, certificato di disoccupazione o di mobilità, libretto del lavoro, certificati sanitari, ecc.).

Per accelerare la procedura è **utile**:

- allegare fotocopia delle sentenze e/o decreti penali per cui si chiede la riabilitazione;
- verificare di non avere procedimenti giudiziari in corso ("carichi pendenti") o altre condanne oltre a quelle per cui si chiede la riabilitazione;
- documentare il pagamento delle spese processuali e di mantenimento nell'Istituto penitenziario, allegando le ricevute di pagamento.

La documentazione fornita non sostituirà le banche dati del Ministero della Giustizia, quelle del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Direzioni degli Istituti di pena, ma renderà più facili e più rapidi i controlli che la cancelleria del Tribunale di Sorveglianza compirà in ogni caso attraverso le Forze dell'ordine.

La decisione sulla riabilitazione è adottata dal Tribunale di Sorveglianza dopo aver esaminato gli atti e sentite le parti (l'interessato e/o il suo avvocato e il sostituto Procuratore generale) in udienza camerale.

## 1.11 Ricorso per Cassazione

Contro le ordinanze del Tribunale di Sorveglianza il Procuratore Generale, l'interessato e in determinati casi l'Amministrazione Penitenziaria, possono proporre ricorso per cassazione (art. 71 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà").

Con il ricorso per Cassazione, allorquando il Tribunale di Sorveglianza abbia assunto una decisione che incida sulla libertà del condannato, si potrà presentare la richiesta di sospensione degli effetti dell'efficacia dell'ordinanza del T.d.S., sino alla decisione della Corte di Cassazione sul ricorso.

I motivi per i quali si può presentare ricorso sono stabiliti dall'art. 606 c.p.p. e riguardano principalmente, nel caso del Tribunale di Sorveglianza, vizi di legittimità (violazioni di legge) o vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, illogicità, ecc.) dell'ordinanza.

### Presentazione del ricorso

Il ricorso va presentato alla Corte Suprema di Cassazione **entro dieci giorni dalla comunicazione** del provvedimento avverso il quale si intende ricorrere. Può essere redatto dall'interessato, ma è consigliabile, dati i rigorosi criteri di ammissibilità dei ricorsi, avvalersi della consulenza di un avvocato iscritto all'Albo speciale dei "Patrocinanti in Cassazione" (art. 613 c.p.p.).

## 2. Richiedere informazioni e comunicare con i magistrati

Per facilitare i rapporti tra la Magistratura di Sorveglianza e ogni possibile interlocutore, richiedere informazioni, scrivendo ad uno degli indirizzi di posta elettronica:

[tribsorv.sassari@giustizia.it](mailto:tribsorv.sassari@giustizia.it)

[uffsorv.sassari@giustizia.it](mailto:uffsorv.sassari@giustizia.it)

[uffsorv.nuoro@giustizia.it](mailto:uffsorv.nuoro@giustizia.it)

La richiesta di informazioni può anche essere spedita ad uno degli indirizzi seguenti:

**Tribunale di sorveglianza di Sassari**, Via Budapest s.n.c. – 07100 – Sassari

**Ufficio di sorveglianza di Sassari**, Via Budapest s.n.c. – 07100 – Sassari

**Ufficio di sorveglianza di Nuoro**, Via Leonardo Da Vinci n. 17 – 08100 – Nuoro

La richiesta di informazioni dovrà contenere nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di residenza, indirizzo di domicilio (se diverso dalla residenza), o eventuale luogo di detenzione di colui che avanza la richiesta.

## 3. Richiedere copie

Gli atti giudiziari sono, per loro natura, strettamente riservati. Possono prenderne visione, ed eventualmente farne copia, gli **interessati** e i **loro Difensori, nonché i soggetti altrimenti legittimati**.

Gli Avvocati possono consultare i fascicoli, previa verifica del mandato difensivo, in orario di apertura al pubblico, nei giorni di udienza, prima del suo inizio e possono richiedere copie. Il pagamento si effettua attraverso marche per diritti di Cancelleria, che devono essere consegnate in Cancelleria per un importo pari ai diritti di copia dovuti.

I diritti di copia sono stabiliti dal D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", artt. 267-269 e tabelle allegate n. 6, 7 e 8. L'art. 270 stabilisce che per le copie urgenti, da rilasciarsi entro due giorni dalla richiesta, il diritto di copia è triplicato. Tali diritti di copia vengono adeguati periodicamente.

La tabella con gli importi aggiornati è disponibile presso l'**ufficio Gestione Documentale**, al quale ci si dovrà rivolgere per ogni necessità di copia.

## Come garantiamo quello che facciamo – La qualità dei servizi offerti

### 1. La soddisfazione del cliente: gli obiettivi della qualità

Per misurare la qualità dei servizi forniti, il Tribunale di Sorveglianza è impegnato nella definizione di indicatori e *standard* di riferimento, monitorando costantemente la sua attività, sulla base delle linee guida prodotte dal Dipartimento della Funzione Pubblica congiuntamente al Fornez, sviluppate in applicazione del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Tali linee guida sono sviluppate secondo quattro dimensioni fondamentali: **Accessibilità, Tempestività, Trasparenza ed Efficacia.**

L'**Accessibilità** si articola in accessibilità fisica, intesa come accessibilità agli Uffici (facilità di identificazione, orari di apertura al pubblico) ed in accessibilità multicanale, ovvero la fruibilità di informazioni attraverso molteplici canali (in primo luogo attraverso la rete internet). Per quanto concerne l'**accessibilità fisica**, il trasferimento degli Uffici in oggetto presso il nuovo immobile sito in Via Budapest, ha permesso una razionale riorganizzazione degli spazi e l'apposita segnaletica collocata per indirizzare l'utenza, rende l'identificazione degli uffici estremamente agevole. Il nuovo complesso non presenta poi barriere architettoniche rilevanti; a disposizione del pubblico vi sono ascensori che consentono di raggiungere facilmente il primo piano dell'immobile. L'apertura all'utenza è assicurata infine tutti i giorni lavorativi della settimana. Per quanto concerne invece l'**accessibilità multicanale**, è in fase di sviluppo un sito *web* proprio del Tribunale di Sorveglianza, che raccoglierà tutte le informazioni più utili per l'utenza.

La **Tempestività** del servizio è direttamente dipendente da quelle che sono le normative specifiche che disciplinano le materia di competenza della Magistratura di Sorveglianza. Nel Bilancio Sociale delle attività del Tribunale è riportata comunque la durata media di alcuni fra i più ricorrenti procedimenti dell'ufficio giudiziario.

La **Trasparenza**, come obiettivo della qualità, già perseguita attraverso la redazione e la diffusione di questa Carta dei Servizi nonché del Bilancio Sociale delle attività del Tribunale, sarà ulteriormente assicurata dalla pubblicazione sul sito *web* in corso di realizzazione del Tribunale di Sorveglianza, di tutte le informazioni riportate in questa Carta dei Servizi.

L'**Efficacia** del servizio erogato dal Tribunale di Sorveglianza, comprendente le sottodimensioni della conformità, affidabilità e completezza, può essere esaminata prendendo in considerazione alcuni indici che sintetizzano l'andamento dell'attività ordinaria dell'Ufficio giudiziario in parola. A tal proposito si rimanda al Bilancio Sociale delle attività del Tribunale, nel quale si fa riferimento ad esempio all'**indice di ricambio** (il quale esprime la capacità dell'Ufficio di far fronte alle sopravvenienze), oppure all'**indice di assorbimento** (il quale esprime la capacità dell'Ufficio di far fronte ai carichi di lavoro complessivi).

**In un'ottica di sempre maggior soddisfazione dell'utenza, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha come impegno il miglioramento di ciascuna delle quattro dimensioni fondamentali della qualità e si impegna altresì a gestire la propria Carta dei Servizi in maniera tale da:**

- garantire il suo aggiornamento con una cadenza almeno biennale;
- rifinire ed integrare, nel corso dei primi anni di sua applicazione, gli indicatori e gli *standard* relativi ai servizi erogati, anche in funzione della prossima attivazione di un portale *web* dedicato.

## **2. Aiutaci a migliorare i servizi**

Il Tribunale di Sorveglianza vuole monitorare costantemente il rispetto degli impegni assunti verso l'utenza, intervenendo nei casi di criticità e pubblicando annualmente le iniziative in cantiere ed i risultati raggiunti attraverso il Bilancio Sociale delle attività. Tuttavia nel caso si vogliano dare suggerimenti od effettuare delle segnalazioni, l'utente può scrivere al Tribunale. Le segnalazioni possono essere inviate sia telematicamente, inviando un messaggio di posta elettronica all'Ufficio giudiziario ([tribsolv.sassari@giustizia.it](mailto:tribsolv.sassari@giustizia.it)), sia consegnandole presso il Tribunale stesso - Area Segreteria.

Il Tribunale di Sorveglianza si impegna a trattare tutte le segnalazioni degli utenti entro un mese di tempo, fornendo risposta dove richiesto e attivando le eventuali azioni correttive. Resta ferma la possibilità, nei casi in cui l'utente sia convinto della illegittimità o erroneità di un atto della Magistratura di Sorveglianza, di seguire le consuete vie delle impugnazioni.

## Glossario

<b>Affidamento in prova al servizio sociale</b>	<p>E' la più ampia tra le <b>misure alternative alla detenzione</b>, ed è regolata dall'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, "Norme sull'ordinamento penitenziario". Viene concessa dal Tribunale di Sorveglianza e contempla la fuoriuscita dal (ovvero il non ingresso nel) circuito penitenziario: il condannato può così scontare la pena fuori dal carcere, nel rispetto di programmi e prescrizioni, "mettendo alla prova" il proprio reinserimento nella vita sociale con l'aiuto dell'apposito servizio sociale del Ministero della Giustizia, chiamato Ufficio Esecuzione Penale Esterna.</p> <p>Possono essere affidati in prova al servizio sociale i condannati la cui pena detentiva (o residuo di essa) non superi i tre anni. L'affidamento in prova può essere concesso se il comportamento del condannato e l'osservazione della sua personalità, effettuata da operatori specializzati, permettono di ritenere tale misura alternativa utile alla sua rieducazione e al suo reinserimento sociale. Occorre inoltre che l'affidato abbia un domicilio (l'abitazione propria o di famiglia o di persone o comunità disposte a ospitarlo) e un lavoro.</p> <p>L'affidato in prova potrà lavorare ma dovrà rispettare alcune prescrizioni riguardanti la dimora, la libertà di movimento (orari, tragitti), il divieto di frequentare persone controindicate e locali. Sarà seguito e dovrà tenere regolari contatti con l'U.e.p.e., che riferirà al Magistrato di Sorveglianza. In caso di violazione delle prescrizioni, l'affidamento può essere revocato e il condannato completerà in carcere l'espiazione della pena. E' previsto l'affidamento in prova "in casi particolari" qualora il condannato sia persona dipendente da alcool o sostanze stupefacenti (<i>vedi Tossicodipendenza</i>).</p> <p>Il condannato detenuto può richiedere al Magistrato di Sorveglianza la sospensione della pena in attesa della pronuncia del Tribunale di Sorveglianza sulla domanda di affidamento in prova, al fine di attendere la decisione in stato di libertà.</p>
<b>Arresti domiciliari</b>	<p>E' una <b>misura cautelare personale coercitiva</b>. Viene applicata agli indagati o agli imputati al posto della custodia cautelare in carcere (detta anche carcerazione preventiva), nel periodo delle indagini e del procedimento penale. La loro durata massima dipende dalla gravità del reato contestato e dalla fase del procedimento.</p> <p>Gli arresti domiciliari, quale misura cautelare non vanno confusi con la <b>detenzione domiciliare</b> (<i>vedi</i>), che è invece una <b>misura alternativa alla detenzione</b> e può essere concessa dalla Magistratura di Sorveglianza solo allorché la condanna sia divenuta definitiva.</p> <p>Se l'imputato agli arresti domiciliari viene dichiarato colpevole con sentenza non più impugnabile, l'ordine di carcerazione può essere sospeso e il condannato può essere lasciato a scontare la pena in regime di arresti domiciliari, nel quale già si trova. Allorché la sentenza diviene definitiva, gli atti passano al Tribunale di Sorveglianza, che provvederà all'eventuale applicazione di una delle misure alternative alla detenzione. Contestualmente l'interessato passa sotto la giurisdizione del Magistrato di Sorveglianza che governerà le prescrizioni e concederà le autorizzazioni di cui alle istanze formulate dal condannato agli arresti domiciliari che abbia necessità di spostarsi dal domicilio.</p>
<b>Avvocato</b>	<p>Figura di libero professionista abilitato a svolgere la propria attività con mandato di rappresentanza e assistenza della parte nel giudizio civile, penale e amministrativo. Tra i requisiti essenziali per esercitare, la legge prevede, oltre alla Laurea in Giurisprudenza, il superamento dell'esame di abilitazione, il giuramento in pubblica udienza e l'iscrizione nell'albo professionale del Foro di appartenenza.</p>

<b>Cancelliere</b>	Collaboratore del giudice e del P.M. con funzioni principalmente amministrative e burocratiche. Svolge compiti di supporto all'attività giudiziaria con numerose attribuzioni previste dalla legge.
<b>Casellario giudiziale</b>	Ufficio istituito presso ogni Procura della Repubblica dove vengono conservati gli estratti dei provvedimenti emessi in materia penale riguardanti le persone nate nel Circondario, per le quali la legge dispone l'iscrizione.
<b>Collaborazione</b>	<p>Il Tribunale di Sorveglianza, quando l'interessato condannato per uno dei delitti di cui all'art. 4 bis Ordinamento Penitenziario ne faccia richiesta, accerta la collaborazione con la giustizia qualora si possa affermare che il condannato si è adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori ovvero abbia aiutato concretamente l'Autorità di Polizia o l'Autorità Giudiziaria nella raccolta di elementi per la ricostruzione dei fatti o per la cattura degli autori del reato.</p> <p>La collaborazione (di cui all'art. 58 ter O.P.) può essere affermata dal Tribunale di Sorveglianza anche allorché essa sia impossibile: sia perché i fatti siano già completamente accertati e non residuino ambiti ulteriori di indagine o sia perché essa si riveli irrilevante per la posizione marginale del condannato nell'organizzazione criminale.</p> <p>Tuttavia l'istanza di accertamento della collaborazione non può mai essere presentata al di fuori di un procedimento per la richiesta di un beneficio (ad esempio permessi o misure alternative).</p>
<b>Colloqui telefonici</b>	<p>Una volta alla settimana i detenuti comuni possono telefonare ai familiari e ai conviventi; condannati per i reati previsti dal primo comma dell'art. 4 bis dell'Ordinamento Penitenziario hanno diritto solo a due telefonate al mese.</p> <p>In circostanze particolari, ad esempio in presenza di figli con meno di dieci anni, è possibile ottenere dal Direttore dell'Istituto l'autorizzazione a colloqui telefonici aggiuntivi. Eventuali richieste per telefonare a terze persone potranno essere autorizzate per motivi di urgenza o di particolare rilevanza. Le telefonate sono effettuate a spese dell'interessato. La telefonata, della durata di massimo dieci minuti, dovrà essere rivolta ad un'utenza fissa intestata nominativamente ad una delle persone autorizzate ad effettuare colloqui con il detenuto, che dovrà perciò allegare una bolletta telefonica dalla quali risulti il nome dell'intestatario dell'utenza, lo stato di famiglia o un'autocertificazione attestante il grado di parentela. L'autorizzazione a comunicare per telefono con l'Avvocato difensore di fiducia è sempre concessa. Avverso le decisioni del Direttore del carcere, ed in relazione al numero delle telefonate che è possibile effettuare ogni mese, il detenuto può avanzare reclamo (ex art. 35 O.P.) al Magistrato di Sorveglianza.</p>
<b>Custodia cautelare</b>	Misura cautelare carceraria finalizzata ad evitare il pericolo di fuga dell'autore di un reato, la reiterazione dello stesso e l'eventuale inquinamento delle prove. In caso di condanna definitiva il periodo di custodia cautelare sofferto viene detratto dalla pena da espiare e il periodo trascorso in custodia cautelare o agli arresti domiciliari può essere computato ai fini del calcolo per la liberazione anticipata.
<b>Depenalizzazione</b>	Provvedimento legislativo a seguito del quale determinati fatti illeciti, costituenti reato, cessano di essere tali per diventare illeciti amministrativi, soggetti ad una sanzione pecuniaria.
<b>Detenzione domiciliare</b>	<p>E' una delle <b>misure alternative alla detenzione</b> che consentono al condannato di scontare fuori dal carcere la pena detentiva o parte di essa.</p> <p>La detenzione domiciliare consiste nella concessione di espiare la pena nella propria abitazione o in un luogo di cura, assistenza e accoglienza; può essere concessa ai condannati il cui residuo pena non superi i 2 anni, salvo che non siano condannati per uno dei delitti di cui all'art 4 bis O.P., oppure siano condannati con l'applicazione della c.d. recidiva reiterata</p>

	<p>specifica infra-quinquennale (art. 99, IV comma, c.p.).</p> <p>Al di fuori di questa ipotesi la detenzione domiciliare può essere concessa solo in presenza di specifici motivi allorquando la pena residua non superi i 4 anni (ovvero 3 in caso di applicazione dell'art 99, IV comma, c.p.). Le ipotesi previste dalla legge riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le donne incinte o madri di prole di età inferiore ad anni 10 con lei convivente; oppure il padre, che abbia l'esercizio della potestà genitoriale, allorquando i figli, con lui conviventi, abbiano un'età inferiore ai 10 anni e la madre sia deceduta o impossibilitata ad occuparsene;</li> <li>• le persone in gravi condizioni di salute che abbiano necessità di costanti contatti con i presidi sanitari del territorio;</li> <li>• le persone di età superiore agli anni 60, se parzialmente inabili;</li> <li>• i minori di 21 anni per esigenze di salute, lavoro o famiglia.</li> </ul> <p>E' prevista altresì la detenzione domiciliare senza limiti in relazione alla pena residua per coloro che abbiano compiuto i 70 anni di età che non siano dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e non siano mai stati condannati con l'aggravante di cui all'art. 99 del c.p. (cioè non siano recidivi), allorquando la sentenza in esecuzione non rientri fra quelle previste dall'art. 4 bis O.P.</p> <p>Possono altresì accedere alla detenzione domiciliare senza limiti di pena le persone che sono affette da AIDS conclamato o da grave deficienza immunitaria non compatibile con lo stato di detenzione al regime ordinario. Possono infine essere ammesse alla detenzione domiciliare le madri con figli di età inferiore ai 10 anni che debbano espiare una pena residua superiore ai 4 anni, quando abbiano già espiato un terzo della pena inflitta (o 15 anni in caso di ergastolo).</p> <p>La detenzione domiciliare non va confusa con gli <b>arresti domiciliari</b> (vedi).</p>
<b>Esecuzione penale</b>	Fase conclusiva del procedimento penale in ove, il provvedimento di condanna, divenuto irrevocabile, trova attuazione con l'emissione, da parte del P.M., dell'ordine di esecuzione. In tale fase intervengono, con potere giurisdizionale, il Magistrato di Sorveglianza ed, in particolari casi, il Giudice dell'esecuzione.
<b>Evasione</b>	E' la condotta di chi essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, si allontana dal luogo ove ha l'obbligo di permanere. La commissione del reato di evasione è particolarmente rilevante nel corso della fruizione dei benefici penitenziari in quanto la sua commissione può comportare la revoca del beneficio in corso ed impedire la concessione di nuovi benefici. Nel caso di condanna definitiva per il reato di evasione la revoca della semilibertà e della detenzione domiciliare è obbligatoria.
<b>Giudice</b>	Organo con funzioni giurisdizionali che, con indipendenza ed imparzialità, decide, all'esito di un processo, su un fatto reato o una controversia. Monocratico o collegiale ha una precisa competenza per gradi, per materia e per territorio.
<b>Imputato</b>	Persona alla quale è attribuito il reato al termine delle indagini preliminari (art. 60 C.P.P.) da parte del P.M., attraverso la formulazione dell'imputazione. Il soggetto conserva la qualità di imputato in ogni stato e grado del processo fino alla decisione definitiva di responsabilità.
<b>Indagato</b>	Persona nei confronti della quale vengono svolte indagini preliminari da parte del P.M. al fine di accertare se possono essere attribuiti reati.
<b>Magistratura</b>	Titolare della funzione della giurisdizione e dell'applicazione della legge. La diversità delle funzioni esercitate, distingue il giudice che decide sulle controversie, giudica chi ha commesso un reato ed emette sentenze ed ordinanze, dal P.M. cui compete l'azione penale e la ricerca delle prove relativamente alla ricostruzione del fatto e all'accertamento della paternità dello stesso.



<b>Notizia di reato</b>	Informativa che il P.M., direttamente o tramite la Polizia Giudiziaria, ha dei fatti suscettibili di essere considerati reati ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
<b>Parte offesa</b>	Persona vittima di un reato o comunque danneggiata.
<b>Permessi "di necessità"</b>	<p>Nel caso di "imminente pericolo di vita" di un familiare o di un convivente o – eccezionalmente – per eventi familiari di particolare gravità, ai condannati può essere concesso il permesso di recarsi a visitare l'infermo, con le cautele previste dal regolamento (generalmente con scorta e piantonamento). La richiesta di permesso "di necessità" va inviata al Magistrato di Sorveglianza, possibilmente con la documentazione comprovante grado di parentela e gravità della malattia. L'Ufficio di Sorveglianza richiede informazioni a conferma di quanto esposto nella domanda di permesso.</p> <p>Il Magistrato dispone le prescrizioni e cautele. Se la condanna non è ancora definitiva, il permesso non va richiesto al Magistrato di Sorveglianza ma alle Autorità Giudiziarie ai quali compete il procedimento. Contro i provvedimenti in materia di permessi è possibile presentare reclamo al Tribunale di Sorveglianza entro 24 ore dalla comunicazione dell'esito dell'istanza. Il ritardato rientro in carcere allo scadere del permesso viene punito in via disciplinare. Il mancato rientro configura il reato di evasione (art. 385 c.p.).</p>
<b>Permessi premio</b>	<p>Il Magistrato di Sorveglianza, sentito il parere del Direttore dell'Istituto di pena, può concedere permessi premio ai detenuti che abbiano tenuto una condotta regolare e che non siano socialmente pericolosi. La durata di ciascun permesso non può superare i quindici giorni; complessivamente, possono essere concessi quarantacinque giorni di permesso all'anno. Possono beneficiare dei permessi premio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i condannati con pena non superiore a tre anni, salvo sia stata applicata loro la recidiva di cui all'art 99, IV comma. In questo caso dovranno aver scontato un terzo della pena;</li> <li>• i condannati con pena superiore a tre anni dopo aver espiato almeno un quarto della pena, oppure un terzo se sia stata loro applicata la recidiva di cui all'art. 99, IV comma;</li> <li>• i condannati all'ergastolo, dopo dieci anni, oppure dopo quindici se sia stata loro applicata la recidiva di cui all'art. 99, IV comma, c.p.</li> </ul> <p>Una particolare disciplina è prevista per i condannati per uno dei reati di cui all'art. 4 bis O.P.. L'ordinamento distingue infatti fra i condannati per reati assolutamente ostativi (comma I) e reati non assolutamente ostativi (comma I ter ed I quater). Per i primi (assolutamente ostativi) l'accesso ai benefici è condizionato dalla pronuncia della collaborazione con la giustizia (vedi <b>collaborazione</b>) o dall'aver espiato integralmente la condanna per il reato ostativo, in caso di pluralità di reati. Per i secondi, invece, si impone una specifica istruttoria, che accerti la mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata ed eversiva, che dovrà essere svolta dalla magistratura di sorveglianza.</p> <p>Nelle ipotesi di delitto di cui all'art. 4 bis O.P., il condannato per poter accedere al permesso dovrà aver espiato almeno metà della pena (o dieci anni), oppure due terzi della pena (o quindici anni) allorquando sia applicata la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma.</p> <p>Contro il diniego di concessione di un permesso premio, il detenuto o il pubblico ministero, quest'ultimo specie nel caso di concessione, possono presentare reclamo al Tribunale di Sorveglianza <b>entro 24 ore dalla notifica del provvedimento</b>.</p> <p>Il reclamo del Pubblico Ministero sospende l'efficacia del permesso concesso dal Magistrato di Sorveglianza sino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza.</p>
<b>Procedimento penale</b>	Complesso di atti di un procedimento giudiziario che si sviluppa in varie fasi dall'indagine preliminare con la ricerca delle prove a carico dell'autore

	del reato, al giudizio con l'emissione della sentenza definitiva nonché all'esecuzione della stessa al fine di sottoporre il condannato alla espiatione della pena.
<b>Pubblico Ministero</b>	Magistrato titolare dell'azione penale presso i Tribunali, le Corti di Appello e la Corte di Cassazione, cura l'esecuzione delle sentenze di condanna.
<b>Reato</b>	<p>Comportamento manifestato con azioni od omissioni vietate dalla legge penale e sanzionate con una pena inflitta dall'Autorità Giudiziaria.</p> <p><b>Reati di cui all'art. 4-bis Ordinamento Penitenziario</b>  L'art. 4 dell'Ordinamento Penitenziario limita l'accesso ai c.d. benefici penitenziari (assegnazione al lavoro all'esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI dell'Ordinamento Penitenziario stesso, esclusa la liberazione anticipata) prevedendo, in relazione a specifici reati, che la concessione di tali benefici sia subordinata a una serie di presupposti.</p> <p>Il <b>comma I</b> prevede un elenco tassativo di reati, c.d. reati assolutamente ostativi, in presenza dei quali è fatto divieto di concedere al condannato i benefici penitenziari, a meno che non sia accertata dal Tribunale di Sorveglianza la sua collaborazione con la giustizia (vedi <b>collaborazione</b>). Si tratta dei seguenti delitti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza;</li> <li>• associazione di tipo mafioso ex art. 416 c.p. e delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;</li> <li>• riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600, c.p.);</li> <li>• induzione o sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600, comma 1, c.p.);</li> <li>• produzione e commercio di materiale pornografico minorile (art. 600-ter, commi 1 e 2, c.p.);</li> <li>• tratta di persone (art. 601 c.p.);</li> <li>• acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);</li> <li>• violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies, c.p.);</li> <li>• sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);</li> <li>• associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, T.U. dogane);</li> <li>• associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, T.U. stupefacenti);</li> <li>• ed altresì delitti aggravati secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 12 luglio 1991 n. 203 (aggravante della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa);</li> </ul> <p>I benefici penitenziari potranno, pertanto, essere concessi ai detenuti per i suddetti delitti, solo ed esclusivamente, allorché sia accertata la loro collaborazione con la giustizia (vedi <b>collaborazione</b>).</p> <p>Il <b>comma I ter</b> dell'art. 4 bis O.P. prevede un ulteriore elenco di reati, in presenza dei quali la concessione dei benefici penitenziari è subordinata all'accertamento, da parte della Magistratura di Sorveglianza, dell'insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Si tratta dei seguenti delitti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• omicidio (art. 575 c.p.);</li> <li>• atti sessuali con un minorenne (art. 600-bis, commi II e III, c.p.);</li> <li>• diffusione di materiale pornografico finalizzato all'adescamento o sfruttamento di minori (art. 600-ter, comma III, c.p.);</li> <li>• turismo sessuale (art. 600-quinquies c.p.);</li> <li>• rapina ed estorsione aggravata (artt. 628, terzo comma, e 629, secondo comma, c.p.);</li> <li>• ipotesi aggravate del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 ter, TU dogane);</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ipotesi aggravate del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (artt. 73 e 80, comma 2, TU stupefacenti);</li> <li>• associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei seguenti delitti: contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);</li> <li>• introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);</li> <li>• delitti contro la libertà individuale (articoli da 600 a 604 c.p.);</li> <li>• violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater, c.p.) e violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.);</li> <li>• favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter T.U. immigrazione).</li> </ul> <p>Il <b>comma 1 quater</b> dispone inoltre che ai condannati per alcuni reati di natura sessuale (sex offender) possano essere concessi i benefici penitenziari solo a seguito di un periodo di osservazione scientifica della personalità condotto collegialmente per almeno 1 anno. Si tratta dei seguenti delitti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• violenza sessuale (art. 609 bis c.p.);</li> <li>• violenza sessuale aggravata (art. 609-ter c.p.);</li> <li>• atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);</li> <li>• violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.).</li> </ul>
<b>Rinvio a giudizio</b>	Atto con il quale il P.M., ultimate le indagini preliminari ed acquisite le prove di colpevolezza dell'imputato, chiede al G.U.P. di emettere decreto di citazione a giudizio.
<b>Semilibertà</b>	<p>E' una delle <b>misure alternative alla detenzione</b>, che consente al condannato di scontare fuori dal carcere la pena detentiva, o parte di essa, che gli è stata comminata.</p> <p>Il regime di semilibertà è regolato dagli artt. 48 e seguenti della legge 354/1975, e consiste nella concessione al condannato di <b>trascorrere parte del giorno fuori del carcere</b> per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al suo reinserimento sociale.</p> <p>Anche in questo caso l'ammissione al beneficio della semilibertà è condizionato dal tipo di condanna in esecuzione. Il detenuto che si trova in espiatione di un reato non rientrante nell'art 4 bis O.P., potrà chiedere di essere ammesso al beneficio allorquando abbia già espiato almeno metà della pena, ovvero due terzi della pena, allorquando si tratti di condanna nella quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'art 99, IV comma. I condannati per i reati di cui all'art. 4 bis O.P., comma I (reati assolutamente ostativi) non potranno essere ammessi alla semilibertà se non abbiano ottenuto l'accertamento della collaborazione da parte del Tribunale di Sorveglianza, dopo aver espiato almeno due terzi della pena, oppure i tre quarti se si tratta di recidivi reiterati di cui all'art 99 comma IV, c.p.</p> <p>I condannati per delitti di cui all'art 4 bis O.P., commi I ter e quater, in presenza dell'accertamento della mancanza dei collegamenti con la criminalità organizzata ed eversiva, potranno essere ammessi al beneficio dopo aver scontato almeno due terzi di pena, o i tre quarti allorquando si tratti di recidiva.</p> <p>Il condannato all'ergastolo può usufruire della semilibertà dopo 20 di pena espiata, purché si tratti di condanna non rientrante nell'art. 4 bis O.P., comma I, nel qual caso valgono i limiti relativi a siffatto tipo di condanna.</p> <p>La concessione della semilibertà è di competenza esclusiva del Tribunale di Sorveglianza, non potendo essere concessa in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza, salvo che si tratti di pene residue inferiori ai mesi 6.</p> <p>La semilibertà può essere revocata in caso di violazione delle prescrizioni o del venire meno dei limiti di pena in relazione ad eventuali nuovi</p>

	provvedimenti, che dovranno essere valutati caso per caso. La condanna per evasione comporta la revoca della semilibertà.
<b>Sentenza</b>	Provvedimento del giudice che conclude una fase processuale sia in materia civile, definendo una controversia, sia in materia penale formulando sentenza di proscioglimento, assoluzione o condanna.
<b>Tossicodipendenza</b>	<p>Qualora una persona tossico dipendente o alcool dipendente debba espiare una pena detentiva (anche residua) non superiore a sei anni, o a quattro se relativa a reati compresi dall'art. 4 bis O.P., e intenda sottoporsi a un programma terapeutico di recupero concordato con il Servizio Dipendenze presso l'Unità Sanitaria Locale Pubblica o presso una struttura privata autorizzata, può chiedere l'affidamento in prova al servizio sociale, il c.d. "affidamento terapeutico". Alla domanda va allegata la certificazione relativa allo stato di tossicodipendenza o alcool dipendenza (la quale deve includere anche l'indicazione delle modalità seguite per porre la diagnosi), nonché il programma terapeutico e l'eventuale indicazione della struttura socio-sanitaria dove verrà effettuata, corredato della dichiarazione di idoneità da parte del medesimo Servizio Dipendenze.</p> <p>La misura può essere richiesta dai detenuti al Magistrato di Sorveglianza in via provvisoria. Sulle istanze di affidamento terapeutico decide il Tribunale di Sorveglianza in via definitiva, sia che esse provengano dai detenuti, sia che esse provengano da condannati in stato di libertà. Quando il Tribunale di sorveglianza concede la misura, impone all'affidato una serie di prescrizioni la cui violazione potrà comportare la revoca del beneficio.</p> <p>L'affidamento terapeutico non può essere concesso più di due volte complessivamente.</p>
<b>Udienza</b>	Articolazione della fase dibattimentale del processo penale in contraddittorio tra accusa e difesa, pubblica o in camera di consiglio. Le udienze della magistratura di sorveglianza si tengono sempre in camera di consiglio.
<b>U.E.P.E.</b>	<p>L'U.E.P.E. (Ufficio di esecuzione penale esterna, ex CSSA, Centro di servizio sociale per adulti) è stato istituito con la legge di riforma penitenziaria n. 354 del 1975. È un ufficio periferico del Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, si occupa dei soggetti che devono espiare una condanna penale. Contribuisce a realizzare percorsi di trattamento, riabilitazione e reinserimento sociale nei confronti di soggetti condannati.</p> <p>Su richiesta della Autorità giudiziaria, degli Istituti penitenziari o di altri Uepe del territorio nazionale, svolge indagini di servizio sociale per conoscere la realtà personale, familiare e lavorativa dei soggetti destinatari di una sentenza penale di condanna ovvero di provvedimenti applicativi di misure di sicurezza.</p>

## Acronimi

<b>C.C.</b>	<b>Codice Civile</b>
<b>C.P.C.</b>	<b>Codice di Procedura Civile</b>
<b>C.P.</b>	<b>Codice Penale</b>
<b>C.P.P.</b>	<b>Codice di Procedura Penale</b>
<b>G.I.P.</b>	<b>Giudice delle Indagini Preliminari</b>
<b>G.O.T.</b>	<b>Giudice Onorario di Tribunale</b>
<b>G.U.P.</b>	<b>Giudice dell'Udienza Preliminare</b>
<b>M.d.S.</b>	<b>Magistrato di Sorveglianza</b>
<b>O.G.</b>	<b>Ordinamento Giudiziario</b>
<b>O.P.</b>	<b>Ordinamento Penitenziario</b>
<b>P.M.</b>	<b>Pubblico Ministero</b>
<b>T.d.S.</b>	<b>Tribunale di Sorveglianza</b>
<b>U.d.S.</b>	<b>Ufficio di Sorveglianza</b>
<b>U.e.p.e.</b>	<b>Ufficio esecuzione penale esterna</b>

